

PROPOSTA DI LEGGE

*“Norme recanti attuazione della Direttiva (UE) 2017/853, del
Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2017,
relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione delle
armi e coordinamento con la disciplina vigente in materia di
armi”*

d’iniziativa del deputato

SQUERI

RELAZIONE

Onorevoli colleghi!

La presente proposta di legge è volta al recepimento della **Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il cui recepimento è previsto per il 14 settembre 2018.**

Tale direttiva – rientrando nell'ambito del “Programma europeo sulla sicurezza” - intende raggiungere un punto di equilibrio tra l'impegno a garantire la libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza, al fine di contrastare l'uso improprio delle armi da fuoco per scopi criminali, anche alla luce dei recenti atti terroristici in ambito europeo.

E' utile premettere le innovazioni introdotte dalla suddetta direttiva, tra cui rilevano: l'introduzione di norme comuni dell'Unione in materia di marcatura, applicabili esclusivamente alle armi da fuoco o ai componenti essenziali fabbricati o importati dopo l'entrata in vigore della medesima direttiva, volte a migliorarne la tracciabilità, con la previsione che i dati relativi a tali armi siano conservati in apposito archivio per 30 anni dopo la distruzione; l'istituzione di uno strumento di collegamento elettronico accessibile agli “armaioli” e agli “intermediari” che consenta di trasmettere le informazioni alle autorità nazionali; l'introduzione di norme più rigorose per le armi da fuoco più pericolose, fatte salve talune deroghe limitate e debitamente motivate; il divieto dell'uso civile di armi da fuoco progettate per uso militare e il bando della detenzione di armi semiautomatiche somiglianti a un'arma da fuoco automatica da parte di privati, laddove facilmente convertibili in armi automatiche; la previsione di maggiori scambi di informazione tra gli Stati membri anche mediante un'armonizzazione circa la durata delle autorizzazioni in materia, con rimodulazione delle categorie delle armi da fuoco, mediante modifica dei criteri di acquisizione e detenzione delle stesse.

Tale direttiva richiede, dunque, interventi incisivi sulla attuale normativa italiana in materia di armi **in particolare per quanto riguarda il cambiamento della loro classificazione e l'imposizione di nuove regole sulla detenzione di alcune categorie e circa il loro uso.** Ciò comporta di modificare radicalmente le disposizioni attuali, **anche in riferimento alle armi sportive e collezioni di armi.**

Il recepimento **implica** che vengano **adeguate** nell'ordinamento italiano con **rilevanti modificazioni di un complesso di norme.** In tale contesto, è stata qui colta l'occasione del recepimento per inserire **nel nostro sistema alcune** disposizioni chiarificatrici e semplificatrici. **La scelta di operare in tale direzione trova conforto nel criterio generale di cui all'art. 32 della legge 24.12.2012, n. 234, che consente al legislatore nazionale di apportare in sede di recepimento misure di semplificazione normativa.**

Il nostro diritto delle armi deriva, **infatti,** dalla stratificazione di norme che per ottant'anni **ha prodotto nel tempo una disciplina frammentata,** con norme ottocentesche, norme fasciste, norme di emergenza, regole introdotte dalla burocrazia, mal coordinate fra di loro, spesso incomprensibili e superate dai tempi. **Tale disciplina frammentata crea** una grave e dannosa incertezza sull'applicazione delle norme, un enorme dispendio di energie da parte della pubblica sicurezza per gestire situazioni che

ben poco incidono sulla sicurezza pubblica, e che finisce per ostacolare il commercio delle armi e arrecare pregiudizio a un rilevante comparto economico, visto il gran numero di cacciatori e tiratori, di cui occorre tener conto.

Molte delle nostre norme, rimaste ferme all'ottocento o ai primi del novecento, sono spesso state rappezzate senza tener conto del quadro generale, **diventando** di difficile e confusa interpretazione. Si è preso, dunque, atto della necessità di un coordinamento e di una semplificazione della normativa in materia **per pervenire ad una legislazione semplice e chiara, volta a superare i difetti esposti** qui di seguito.

Interpretazioni fuorvianti

Le norme si sono stratificate a partire dal 1930 ed attualmente i provvedimenti da conoscere per orientarsi nella materia delle armi ed esplosivi sono oltre 150; è evidente che nessuno li conosca appieno e **il risultato pratico è una loro applicazione approssimativa**. La giurisprudenza in particolare, abituata ad interpretare le leggi tecniche solo **richiamandosi al testo nel suo significato letterale**, senza prendere cognizione dei problemi concreti e quasi sempre tecnici che ha legge ha voluto regolare, ha **preso** facilmente strade sbagliate **perdendo** di vista la realtà. Ciò comporta un grande carico di lavoro per la giustizia, chiamata ad occuparsi di problemi che sono rilevanti solo sulla carta, **con l'evidenza di talune problematiche, tra cui vanno segnalati:**

- il problema della alterazione di arma, studiata per vietare le lupare e la creazione di armi a raffica, la quale, per meri giochi linguistici, è stata estesa a modifiche minimali, prive di qualsiasi rilevanza a fini della sicurezza pubblica;
- il problema delle parti inefficienti di armi e munizioni da guerra che ha portato la Cassazione a punire con due anni di carcere chi detiene un rottame di bossolo;
- il problema delle parti di armi comuni, fra cui la Cassazione vi ha ricompreso qualsiasi oggetto applicato ad un'arma, dalle parti in legno agli accessori.

L'incertezza normativa e le molteplici interpretazioni fanno sì che anche gli uffici di PS siano oberati da infinite richieste di **chiarimenti**, che i funzionari non sappiano come rispondere o che rispondano in modo sbagliato, creando sconcerto e irritazione nei cittadini. I funzionari, sempre incerti sul da farsi tendono quindi a proteggersi con il ricorso a barriere di carte, richiedendo certificazioni e dati inutili.

Ripristinare la portata originaria del contenuto delle norme volute dal legislatore, eliminerà in radice la gran parte del contenzioso giudiziario e amministrativo, consentendo ai funzionari di svolgere meglio **i propri compiti, scongiurando** l'enorme dispendio di energie da parte della pubblica sicurezza chiamate a gestire situazioni che ben poco incidono sulla sicurezza pubblica.

Norme inutili

La stratificazione di norme ottocentesche ha portato a conservare nel nostro diritto disposizioni e controlli che hanno perso ogni ragion d'essere, **evidenziando le seguenti contraddizioni:**

- siamo gli unici in Europa a ritenere utile un controllo di PS (fabbricazione, detenzione, vendita) sulle armi bianche quali spade, pugnali, baionette, come se un pugnale fosse più pericoloso di un coltello da macellaio;

- siamo tra i pochissimi in Europa a ritenere necessario un controllo sulle armi antiche e si è giunti al paradosso che un'arma ad avancarica di costruzione moderna, provata al Banco di prova, certamente funzionante e sicura, è stata liberalizzata, mentre l'originale antico, con cui nessuno si arrischierebbe a sparare, è soggetta ad ogni controllo di PS;
- un notevole dispendio di energie per il controllo delle munizioni. È indubbiamente utile **evitare usi** illegali, ma non è certamente il controllo formale che può evitare ciò in **quanto al momento** le munizioni non sono identificabili e non ne è possibile il controllo. **Pertanto** è inutile elevare barriere burocratiche di carta; è inutile contare le munizioni che **si detengono in** casa quando tale numero può variare ogni giorno e chiunque, con una modesta attrezzatura, può caricare in casa tutte le cartucce che vuole;
- siamo tra i pochissimi **paesi** che hanno **regolamentato** le armi liberalizzate, con tanti controlli quanti ne sono previsti per le armi comuni;
- siamo gli unici ad occuparci **a** che le armi giocattolo abbiano un tappo rosso, senza trarne alcuna conseguenza giuridica.

Pertanto, eliminare dal nostro ordinamento tali norme **contraddittorie o non chiare** ridurrà di molto il lavoro della polizia amministrativa, con recupero di persone a compiti più utili per snellire le operazioni commerciali, **anche a** vantaggio per l'economia. I fondi per la commissione e per il catalogo potranno servire a migliorare il controllo effettivo sulle armi pericolose e **a garantire** la sicurezza pubblica.

Norme confuse

Molte norme sono state scritte da giuristi che hanno cercato di esprimere con parole usuali concetti prettamente tecnici. Ciò è fonte di confusione sul piano amministrativo e si assiste al fenomeno preoccupante di una frammentazione e diversificazione di procedure che distruggono alla radice il concetto fondamentale di certezza del diritto. È noto, ad esempio, che il rilascio di porti d'arma a Caserta **sia** regolato e attuato in modo del tutto diverso da Napoli, sebbene sia difficile sostenere che la situazione ambientale sia molto diversa fra le due province.

In tutto il paese si assiste al fenomeno per cui ogni ufficio di polizia ha instaurato pratiche amministrative ignote agli uffici vicini: chi limita a suo modo l'acquisto di munizioni, chi impone misure di sicurezza non previste dalla legge, chi limita a sua discrezione il valore giuridico di certe licenze.

È una situazione di sostanziale illegalità dell'azione amministrativa la quale richiede uniforme interpretazione ed applicazione della legge e certezza di comportamenti del funzionario e del cittadino.

La P. A. ha stabilito per il rilascio di licenza ed autorizzazioni di PS dei tempi al di fuori di ogni regola di buona amministrazione. Non è possibile che per avere una licenza da fochino (che serve ad un operaio per lavorare) sia legittimo attendere 330 giorni, **o** che per esportare un'arma da caccia si attendano 180 giorni, **o** che per collezionare armi antiche si debbano attendere 4 mesi, quando la P.A. con i moderni mezzi informatici dispone di tutte le informazioni necessarie per decidere in tempo reale.

Apportare chiarezza e semplificazione **alla regolamentazione in materia di acquisizione e detenzione di armi** è, con tutta evidenza, uno dei doveri di ogni buon governo.

Per le ragioni su esposte, la presente proposta di legge è finalizzata a semplificare, sistematizzare e modificare l'impianto vigente in materia, per rendere la nuova legislazione più accessibile ai cittadini e agli operatori in sede attuativa, eliminando inutili complicazioni burocratiche.

Tale riordino è in piena aderenza alle recenti innovazioni disposte dalla direttiva europea (UE) 2017/853, e trova il suo fondamento tecnico-giuridico e criteri ispiratori nel prezioso lavoro che il Prof. Edoardo Mori svolge da anni, anche in veste di magistrato, sulla complessa materia del diritto delle armi e munizioni e delle sue connessioni con il fenomeno del terrorismo.

A tal fine, nella redazione del testo sono stati seguiti i seguenti criteri:

- ridurre al massimo i riferimenti ad altre leggi al fine di consentire una facile comprensione delle norme;

- **apportare** massima chiarezza espositiva, come stabilito dal Collegato alla legge finanziaria del 2009; il testo è stato scritto in forma espositiva indicando i comportamenti che cittadino e P.A. debbono tenere in quanto trattasi di legge amministrativa che presenta risvolti penali solo in caso di violazioni gravi; non è quindi ragionevole, come purtroppo è stato fatto in passato, **predisporre** una legge **meramente come** serie di divieti invece che di regole;

- **fornire una** corretta e precisa definizione delle varie categorie di armi, **riunendole** per regime giuridico in modo che il testo presenti la coerenza richiesta dal sistema (**superando l'assurdità secondo cui** un'arma ad avancarica moderna fosse libera **mentre** venisse invece sottoposta a controllo un'arma antica di solito non funzionante!);

- molti articoli mirano a superare le complicazioni burocratiche nate negli uffici di PS e che non hanno alcun fondamento nella legge sulle armi, **sgravando in tal modo il lavoro del personale di polizia e carabinieri in favore di compiti più importanti.**

Inoltre, non va dimenticato che le leggi sulle armi non devono essere dettate da odio o antipatia per esse, ma esclusivamente dalla necessità di impedire che criminali o malati di mente ne abusino. Ogni norma eccedente rispetto a queste finalità, viola il diritto del cittadino al possesso e all'uso **pacato** di armi.

In primo luogo ci si propone di mantenere e migliorare il livello di tutela della sicurezza pubblica attuale. Il numero di armi detenibili senza licenza di collezione è stato diminuito, ma i numeri consentiti sono tali da ridurre al minimo le persone toccate dalla riduzione; è aumentato il controllo sulle munizioni che sono state precisate **circa le** misure di sicurezza da adottare, come richiesto dalla Direttiva, per metter fine a troppe estrose richieste da parte di singoli funzionari.

Maggiori controlli richiedono in genere maggiori formalità, ma il problema è stato risolto alla base con la creazione di un sistema informatico simile a quello già in uso al fisco che, non appena sarà a regime, potrà consentire di gestire le proprie armi direttamente ed in tempo reale, senza alcun contatto con gli uffici di PS. Il sistema informatico già previsto da tempo, è ora imposto dalla direttiva europea, e non si può prescindere da una sua rapida realizzazione. Ciò comporterà un enorme sgravio di lavoro per gli uffici armi delle questure.

Per attuare la direttiva è stato necessario eliminare la categoria delle armi sportive, che il nostro legislatore **aveva** inventato contro ogni logica ed ogni uso internazionale: sono ben poche le armi che possono essere definite come sportive in base a criteri tecnici, come dimostra il fatto che ora molte di esse sono semplicemente armi militari ridotte per l'uso civile. **In base alle determinazioni della** direttiva vi sono semplicemente dei tiratori sportivi molto qualificati che possono usare certe armi diverse da quelle da caccia e certe armi che sono considerate esuberanti ai fini della difesa personale.

Al fine di semplificare la vita ai cittadini e agli uffici di PS si è proceduto allo sfoltimento dei controlli su armi che ormai non rappresentano più alcun pericolo per la sicurezza pubblica, come già verificato negli altri Stati europei. Sono stati perciò eliminati controlli di PS su armi antiche non più usabili per sparare e sulle armi bianche, che ben poco si distinguono dagli strumenti atti ad offendere. Rimane chiaramente fermo il divieto di porto per queste armi.

In secondo luogo ci si è preoccupati di migliorare la possibilità di conoscenza e di applicabilità delle vigenti norme troppo spesso caotiche, imprecise, prive di una logica, così da essere interpretate in modo troppo **differenziato** da operatori di giustizia.

Si è proceduto a un completo riordino delle norme sugli strumenti imitanti armi e sulle armi a salve, **allo scopo** di creare un regime semplice ed uniforme. Le norme sono diventate più chiare eliminando l'obbligo del tappo rosso, **rivelatosi** totalmente inutile e talvolta assurdo.

Inoltre, si è proceduto a un riordino di tutta la categoria delle armi improprie, o degli strumenti atti ad offendere **che, con le numerose stratificazioni di norme nel tempo, è divenuta** contraddittoria, **per una maggiore chiarezza del loro regime** giuridico ai fini del porto senza giustificato motivo, con maggior certezza su quando esse possano essere portate e sulle sanzioni da applicare.

Si è ritenuta costituzionalmente irrinunciabile l'introduzione di un criterio al di sotto del quale un oggetto, anche se appuntito o tagliente, non può essere considerato quale strumento atto ad offendere. **In tale direzione, viene qui prevista la reintroduzione parziale della** norma del regolamento di pubblica sicurezza del 1940, cancellata solo per un errore normativo, confermando così la legittimità del porto di temperini e oggetti da taglio analoghi.

Per lo stesso motivo è **stata** integrata la norma sul ritiro delle armi a soggetti rivelatisi pericolosi. Ogni intervento sulla proprietà privata è soggetto a precisi principi costituzionali, **in quanto totalmente illegittimo il fatto che il** cittadino sia soggetto all'arbitrio **senza** avere mezzi giurisdizionali per reagire immediatamente ad ogni abuso.

Si è regolamentato in modo logico il regime delle armi ad aria compressa liberalizzate e di quegli strumenti giocattolo o sportivi come le *softair* e le *paintball*, **eliminando** l'inutile importanza data in passato alla colorazione esterna di questi strumenti che comunque il detentore poteva modificare a suo piacimento senza conseguenze.

Negli ultimi tempi negli uffici di PS erano sorte interpretazioni sul rilascio delle licenze di porto d'armi che espandevano oltre limiti costituzionalmente accettabili la discrezionalità della PS, che comunque deve muoversi entro precisi paletti che consentono al cittadino una adeguata difesa. Per tali ragioni sono stati rielaborati i criteri per stabilire quando un cittadino è affidabile: non cambia molto su ciò che già era stato

scritto fin dal 1931 dal testo unico, ma le decisioni devono essere basate solo su dati concreti e non su sospetti o dubbi del singolo funzionario.

Un'apposita norma regola il problema di chi ha subito in passato modeste condanne per reati già estinti o per i quali vi è stata riabilitazione.

Allo stato attuale, la situazione del rilascio dei certificati medici per l'idoneità psichica o psicofisica è diventata alquanto confusa e fonte di problemi **per costi**, tempi ed eccessiva burocratizzazione. **Si è proceduto al coordinamento del sistema** con il nuovo Fascicolo sanitario elettronico in modo da facilitare il rilascio del certificato in base ad esso, in modo da avere negli anni successivi un controllo immediato sui problemi sanitari rilevanti emersi.

Per risolvere il problema dei poligoni privati, **irrisolto** da tempo - **manca un serio controllo** sui poligoni privati già esistenti, **con un sistema che** ostacola la creazione di nuovi poligoni - **si introducono** norme generali che garantiscono il massimo controllo di sicurezza sugli stessi, come richiesto in altri paesi europei, pur in un ambito di agilità che è richiesto per una struttura privata. Si è tenuta presente la necessità derivante da norme europee di garantire un regime di libera concorrenza fra poligoni del TSN (**Tiro a Segno Nazionale**) e poligoni privati; è noto che l'attribuzione della qualifica di ente pubblico all'UITS (**Unione Italiana Tiro a Segno**) è stata solo un escamotage ricolto proprio a limitare questa libera concorrenza.

Mancavano norme tecniche sulle misure di sicurezza da adottare per la custodia delle armi in relazione al loro tipo, alla loro quantità, al luogo di custodia, e per tali ragioni la proposta delinea soluzioni **che tengono conto della necessità di non gravare con misure inutili** su coloro che detengono un numero ragionevole di armi, necessarie per la caccia o al tiro sportivo della difesa. **Ben pochi** saranno coloro che dovranno adottare nuove misure o aumentare quelle già in atto; per la stragrande maggioranza un armadio metallico per fucili, o una porta blindata in casa e un normale allarme saranno sufficienti.

Altre norme **contenute nella presente proposta di legge si limitano** a rendere di facile lettura ciò che prima andava ricavato interpretando più norme, **come ad esempio** gli articoli sulla denuncia di armi o sull'eredità di armi, sul comodato e sul trasporto. **Analogo intervento è stato operato** per le munizioni, con **modesti ritocchi riguardo** ai quantitativi detenibili, al solo fine di venire incontro a chi esercita tiro sportivo. Si consideri che se i poligoni sportivi riescono ad organizzarsi, come previsto, per cedere ai tiratori munizioni entro il poligono, i tiratori sportivi non avranno più bisogno di preoccuparsi dei quantitativi detenuti in casa.

In conclusione, **con l'introduzione di pochi aggravati per pochissime persone, la proposta mira a contemperare gli interessi, riuscendo a** mantenere un alto livello di sicurezza pubblica, a ridurre il carico di lavoro per la PS, a semplificare la vita per la grande maggioranza di coloro che detengono e usano armi.

Le norme **proposte** comportano nella quasi totalità un risparmio di energie lavorative per la pubblica amministrazione che potrà **così impegnare** molte persone ad altri compiti, **anche grazie ai limitati** accessi dei cittadini agli uffici di PS.

Infine, va segnalato che solo una delle attività disciplinate dalla presente legge comporta un aumento di spesa per la sua organizzazione, ed è quella rivolta alla informatizzazione dei dati di tutte le armi da sparo soggette a denuncia - lavoro iniziato da tempo e già finanziato nell'ambito dei piani di informatizzazione della P.A. **e a cui le amministrazioni interessate provvedono con risorse disponibili a legislazione**

vigente. Agli oneri derivanti da questa ulteriore spesa, ossia di gestione informativa di denunce e collezione e di movimentazione di armi (somma di modesta entità e il cui gettito è stimabile in circa due milioni di euro) si provvede mediante il pagamento dell'imposta di bollo una tantum sulla denuncia riassuntiva, il cui introito verrà destinato esclusivamente al compimento delle operazioni di creazione del sistema informatico previste dalla presente legge (artt. 27 e 28).

Con riferimento all'articolato proposto, si illustra qui di seguito il contenuto dei singoli articoli.

L'Articolo 1 concerne le finalità del provvedimento ai fini del recepimento della direttiva europea in oggetto.

L'articolo 2 (Armieri) ridefinisce la nozione di armi che, in base alle norme ottocentesche vengono definiti ancora ad oggi come "armaioli", in contrasto con la realtà basata sul commercio delle armi e non sulla riparazione di esse. Per evitare inconsulte interpretazioni, purtroppo diffuse, secondo cui il commerciante potrebbe solo vendere le armi ma non prenderle in deposito o spedirle o farne la manutenzione, **l'articolo precisa** che, in base alla regola giuridica secondo cui "nel più sta il meno", chi ha una licenza di fabbricazione di armi può anche commerciare armi, ripararle, trasformarle, ecc. e che chi commercia in armi può svolgere ogni attività su di esse salvo la loro fabbricazione, riparazione, disattivazione.

Al fine di chiarire un dubbio giuridico diffuso, si è precisato che per fabbricazione di arma si intende solamente una attività di tipo professionale; non è un fabbricante di arma chi con mezzi artigianali crea un'arma, ad esempio trasformando un'arma giocattolo o chi con un pezzo di ferro si fa un pugnale.

L'Articolo 3 (Categorie di armi) ridefinisce le categorie di armi sulla base della direttiva europea che comprende 4 categorie di armi suddivise in 25 sottocategorie, dovendo tener conto dei diversi sistemi adottati negli stati membri.

La classificazione **nel nostro ordinamento** era già sufficientemente sintetizzata e pertanto la classificazione è stata semplificata rendendola più chiara, **indicando sempre la corrispondenza** con la categoria europea.

L'articolo rispecchia comunque **fedelmente** le disposizioni contenute nella direttiva europea, **in particolare laddove** ha introdotto nuove disposizioni per le armi corte che possono sparare più di 20 colpi e per le armi lunghe che ne possono sparare più di 10, armi che rientrano nella categoria delle **armi proibite** salvo particolari e limitate eccezioni. **È utile chiarire che** "arma proibita" è cosa diversa da "arma da guerra" e pertanto per ciò che riguarda il regime penale si è stabilito che le armi proibite **siano** equiparate alle armi comuni. Le sanzioni stabilite **per tale ipotesi** sono più che adeguate, **atte ad** assicurare il controllo sulle armi proibite. Le armi proibite sono ben poche e servono solo per praticare sport c.d. di nicchia.

Secondo la direttiva l'arma diviene proibita solo se in concreto vi è applicato un serbatoio o caricatore maggiorato; quindi l'arma non è di cat. A, salvo che vi si inserisca un caricatore di più di 10 e 20 colpi; quindi è norma che vale in via principale e chiara per i serbatoi nell'arma e per quelle con serbatoi mobili (caricatori); solo se in concreto la si usa con il caricatore non è a norma.

La direttiva europea ha stabilito **che**: "Può essere concessa a collezionisti, in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzazione ad acquisire e detenere armi da fuoco, parti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A (armi proibite), nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza" e **tale disposizione è stata accolta nella sua interezza**.

Il comma 4 del medesimo articolo prevede esenzioni per casi particolari di impiego da parte di guardie private.

Le possibili esenzioni a questa forte limitazione, **così come previsto** dalla direttiva a favore di chi pratica effettivamente detti sport, sono state inserite nel successivo articolo 7.

Viene poi aggiunta fra le armi proibite la categoria delle armi da fuoco silenziate per costruzione, in quanto armi tipiche da *commandos* che **occorre** non far circolare. Del silenziatore mobile si tratta nel **successivo art. 5**.

Le armi da guerra sono definite all'art. 24.

La norma sembra particolarmente gravosa per il regime di particolare severità introdotto per le armi di cat. A, che in sostanza si equivalgono a **quelle che** la nostra legge ricomprendeva fra le armi tipo guerra. **Pertanto**, qualora non vi fossero state interpretazioni irrazionali da parte della Cassazione, della Commissione consultiva, nulla poteva cambiare nel nostro diritto.

La Direttiva ha in sostanza partorito un topolino perché l'unica vera novità è quella di vietare armi lunghe semiautomatiche con serbatoio con più di 10 colpi e pistole con serbatoio con più di 20 colpi; sono vietati anche i caricatori con egual capacità, ma solo al fine dell'uso; non ne è vietata la detenzione. Siccome le armi con serbatoio fisso superiore al numero di colpi indicato sono una rarità, la Direttiva avrebbe dovuto scrivere, senza tante complicazioni, "sulle armi semiautomatiche è vietato l'impiego di caricatori con più di tot colpi".

Ciò significa che le norme sulle armi di cat. A, che sono apparse così terribili, in realtà cambiano ben poco e incidono su pochissimi detentori ed utenti di armi. Le munizioni proibite di cat. A erano già proibite dalla **Legge del 18/04/1975, n. 110, concernente "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"**.

Secondo il comma 4 del medesimo articolo, **coloro che volessero** detenere armi di cat. A **devono configurarsi quali** tiratori sportivi praticanti ed essere titolari di licenza di collezione. **Tuttavia, nella** pratica, è norma che vale solo per chi ha armi lunghe semiautomatiche con serbatoio fisso idoneo a contenere più di 10 o 20 colpi.

I commi 4, 5 e 6 **accolgono le disposizioni della Direttiva Europea**

Le armi con calciolo vengono **inserite** fra quelle corte **in modo da** evitare di doverle inserire in cat. A, con vantaggio per i detentori.

All'art. 4 (Nozione di arma da fuoco e di armi comuni) viene recepita la definizione di arma da fuoco contenuta nella direttiva. I cambiamenti sono modesti e volti a rendere più schematica l'esposizione. Nell'articolo 2 della legge 110/1975 è stata inserita la

lettera *i*, concernente le pistole non semiautomatiche e non a rotazione, ad una o più canne, di cui il legislatore del 1975 si era dimenticato.

Anche la lettera *L* è **in accoglimento della Direttiva**.

Viene **eliminata** la competenza del Banco a valutare l'attitudine a recare offesa; è nozione della medicina legale e non di ingegneria meccanica e ormai la valutazione sugli strumenti riproducenti armi è stata già fatta. Per le armi lanciarazzi viene adottato il criterio degli 8 mm, già emerso da esperienze della Commissione Consultiva. Rimangono vietate le armi a salve che possono montare un tromboncino lanciarazzi e che dovrebbero essere oggetto regolamentazione di una prossima Direttiva europea. Il problema viene trattato più ampiamente al successivo articolo 11.

Viene dato al Ministero dell'Interno e al Ministero della Sanità l'incarico di valutare quali storditori elettrici possano essere liberalizzati, **indicando, al contempo, i** criteri da seguire nella valutazione. Potrebbero anche essere inseriti nella categoria delle armi proprie, senza alcun danno.

Il comma 7 ricalca le disposizioni della direttiva europea.

Il comma 11 regola meglio gli strumenti lanciasiringhe ad uso veterinario equiparandole agli strumenti lanciarazzi. Per queste si tolgono dalla categoria delle armi comuni quelle fino al cal. 7,65. Da esperimenti fatti al Banco di Prova era emerso che fino al cal. 8 non erano forse idonee ad offendere la persona; non vi è quindi motivo di inserirle tutte fra le armi da fuoco. Sul punto si rimanda a più ampia spiegazione in riferimento al successivo art. 11.

L'Articolo 5 (Parti di arma e loro trasporto) recepisce la definizione di parte di arma contenuta nella direttiva; essa era già chiara, ma la Cassazione ha continuato ad applicare giurisprudenze obsolete senza rendersi conto che le norme erano cambiate. Si è quindi ritenuto necessario precisare con la massima chiarezza la nozione di parte di arma, chiarendo che sono tali solo quelle espressamente elencate e che si deve trattare di parti efficienti, immediatamente assemblati a formare un'arma comune da sparo.

Si è poi precisata la nozione di accessori, tutti liberi; solo per il silenziatore si deve mantenere la norma dei protocolli ONU che ne impongono la denuncia; norma del tutto opportuna trattandosi di accessorio utile, ma di cui è facile l'abuso.

Al comma 4 viene regolato l'uso dei silenziatori consentito entro poligoni di tiro per evitare inquinamento acustico e in certi casi caccia di selezione specificamente autorizzati dalle ATC.

Al comma 6 viene precisata la nozione di parte di arma da guerra secondo quanto già stabilito negli elenchi sul materiale di armamento.

Al comma 9 si chiarisce in modo organico il problema del trasporto delle armi, sempre seguendo il principio che chi è autorizzato a portarle o commerciarle ha già dimostrato requisiti sufficienti per effettuare il trasporto (regola generale secondo cui "nel più sta il meno").

Viene recepita la norma sulla disattivazione per la parte non ancora già esistente nella nostra legislazione.

La norma sulla custodia delle armi e munizioni quando vengano consegnate ad un vettore per il trasporto è contenuta nelle raccomandazioni generali della Direttiva. **In tale direzione**, l'obbligo è stato mantenuto su un piano alquanto generico, **in quanto** neppure la direttiva **ha fornito** indicazioni più precise.

Per quanto riguarda **l'Articolo 6 (Caricatori e serbatoi fissi)**, occorre tener conto che

il legislatore italiano nel 2013 aveva creato una normativa sui caricatori totalmente insensata, **con moltissime regole che in definitiva non incidevano su nulla.**

Pertanto, **l'articolo mira a semplificare** inserendo le disposizioni in aderenza alla direttiva europea, stabilendo che i caricatori per armi lunghe semiautomatiche fino a 10 colpi per le armi lunghe fino a 20 colpi per le armi corte, sono di libera detenzione e commercio; mentre i caricatori di tipo proibito vengono equiparati nel regime giuridico alle parti di arma, con obbligo di denuncia.

La normativa europea **definisce** norme leggermente diverse, ma con la formulazione qui adottata si ottiene lo stesso risultato con un sistema di più facile applicazione.

Il regime qui introdotto è il seguente:

A) caricatori a norma: liberi;

B) caricatori maggiorati:

- possono essere detenuti da chi è autorizzato a detenere armi di cat. A (i collezionisti) e vanno denunciati;

- chi già li detiene può continuare a detenerli con loro denuncia, ma se li cede li deve mettere a norma;

- valgono regole analoghe per i serbatoi fissi non a norma.

Anche la disposizione sui caricatori per armi a percussione anulare accoglie le disposizioni della Direttiva europea.

Le norme sulle collezioni sono state rese più elastiche: possibilità di detenere le munizioni per le armi in collezione, possibilità di usare le armi e di comodato, tutte le formalità di gestione delle armi eseguibili attraverso il programma di computer che la PS deve realizzare per obbligo europeo di tracciabilità immediata delle armi. Perciò diventa irrilevante, o quasi, il numero di armi che si possono detenere fuori collezione poiché le misure di sicurezza sono collegate al numero di armi e non al fatto che esse siano o meno in collezione. **Ciò determinerà** un enorme risparmio di burocrazia per il cittadino e la PS.

In sostanza nulla cambia rispetto a quanto è attualmente disposto dalla legge, mentre al contempo, vengono eliminate complicazioni inattuabili.

L'obbligo di registrazione e denuncia dei caricatori non a norma in pratica sarà di poco rilievo perché l'interesse a detenere questi caricatori sarà limitato a quei pochi che avranno interesse e licenza a detenere ed usare armi di categoria A.

Per quanto riguarda l'Articolo 7 (Detenzione e collezione di armi), la direttiva europea **rende** del tutto fuori luogo e inapplicabile la scelta italiana di individuare certe armi come aventi spiccate caratteristiche di arma sportiva. La nozione di arma sportiva è ignota al resto del mondo ed infatti attualmente in Italia si è finito **per configurare come** arma sportiva ogni arma che un'associazione sportiva intenda usare, e quindi qualsiasi arma. La direttiva europea, consapevole dell'impossibilità di definire tecnicamente un'arma sportiva, ha scelto invece di regolare la detenzione di certi tipi di arma in relazione alla attività che il detentore effettivamente svolge.

La nozione di arma sportiva era stata introdotta esclusivamente per rimediare a **un'anacronistica norma contenuta nella legge 110/1975** che consentiva di tenere fuori collezione, e quindi rendendo inutilizzabili tutte le altre, un numero molto limitato di armi non da caccia. Per ovviare all'errore, che impediva agli sportivi di detenere un minimo numero di armi in calibro 22 (e quindi non da caccia), veniva introdotta la norma che consentiva di detenere sei armi sportive; **di particolare evidenza il fatto che**

il legislatore pensasse alle armi tipiche da tiro a segno in piccolo calibro. **Successivamente**, la situazione è stata modificata, si è diffuso il tiro pratico dinamico con l'uso di armi molto potenti e comuni; spesso usando armi militari demilitarizzate o di modello civile, ma che di sportivo hanno solo il fatto di essere impiegate in certi tipi di sport. Ed è proprio per rimediare all'eccessiva diffusione di questo tipo di armi, ritenute sovrabbondanti per le normali esigenze di difesa, che la direttiva europea ha introdotto una severa stretta su di esse.

La nuova situazione richiede di eliminare la categoria delle armi sportive, ormai priva di senso, e di accogliere le nuove regole della direttiva europea, **calibrando** su di essa le norme che attualmente regolano le collezioni di armi.

Il primo comma dell'articolo provvede ad abrogare l'**articolo 2 della Legge 25 marzo 1986, n. 85, concernente "Norme in materia di armi per uso sportivo"**. Poi il secondo comma provvede a riformulare l'articolo relativo alla licenza di collezione di armi comuni da sparo.

Sono state compiute, inoltre, alcune scelte circa il numero di armi detenibili; sono numeri scelti soltanto in base all'esperienza e secondo il "*quod plerumque accidit*", vale a dire tenendo conto delle situazioni più frequenti da regolare.

È stato posto un limite alle armi da caccia, in quanto la regola attuale di un numero illimitato non aveva molto senso, mentre la riduzione viene compensata dal fatto di togliere dalle collezioni tutti quegli strumenti che non sono armi comuni da sparo e che vi sono finite solo per scarsa conoscenza della materia del legislatore. **È utile** ricordare che spesso **nel redigere** disposizioni normative sulle armi sono state regolate le "armi" dimenticandosi che con tale termine **si finisce** per ricomprendere le armi antiche, le armi ad aria compressa, le armi liberalizzate, le armi bianche, ecc. ecc.

Viene precisata, ai soli fini della detenzione, la nozione di arma da caccia la quale non tiene conto del fatto che molti cittadini vanno a cacciare in paesi esteri con normative divergenti da quella italiana.

Si considerano da caccia tutte le armi lunghe a percussione anulare o centrale, a canna liscia o a canna rigata, elencate nella cat. B della Direttiva europea, ai numeri 4, 5, 6 e 7. Le armi non rientranti fra di esse per numero di colpi o per lunghezza della canna, già detenute al momento dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere ulteriormente detenute come armi da caccia ma se vengono cedute non sono più armi da caccia, salvo regolarizzazione certificata da un riparatore di armi.

La norma sul numero di armi detenibili non è svantaggiosa per i cacciatori perché non si tiene più conto delle armi ad aria compressa e delle lanciarazzi per le quali non vi è limitazione di numero e delle armi a percussione anulare.

Attualmente la licenza di collezione consente di detenere due esemplari per ogni modello di arma; il limite è stato ampliato a tre armi, ma esso non riguarda tutti i modelli di arma, ma solo le pistole semiautomatiche a percussione centrale e le armi di categoria A. Per favorire i collezionisti si è opportunamente precisato, come già fatto da tempo anche dal ministero, che il modello varia se vi sono variazioni nella meccanica, nei materiali, nelle marcature o punzonature, integrano un diverso modello; la variante va indicata nella licenza di collezione.

La direttiva europea, come già detto, ha creato la categoria ufficiale dei tiratori sportivi i quali sono autorizzati a detenere armi semiautomatiche derivanti da armi automatiche demilitarizzate, armi corte con più di 20 colpi, armi lunghe con più di 10 colpi.

L'articolo 7 **accoglie integralmente** i requisiti **indicati** dalla direttiva europea **ai fini**

del riconoscimento quale tiratore sportivo. La direttiva richiede che tale riconoscimento valga solo per cinque anni **con possibilità di rinnovo.**

I tiratori sportivi sono obbligati a tenere un registro delle armi detenute. Per semplificare le cose e avere la possibilità di utilizzare anche le armi in collezione, si è preferito generalizzare l'obbligo del registro per tutti i collezionisti; ciò serve anche a semplificare le operazioni di acquisto cessioni di armi in collezione e a usare le armi collezionate in poligono. È un obbligo di scarso peso in quanto chi non fa grandi movimenti delle armi non ha nulla da registrare e per il fatto che non appena sarà possibile informatizzare il sistema delle denunce, la tenuta del registro per inserirvi la movimentazione delle armi **diventerà molto agevole con la computerizzazione.**

È stato aggiunto un ultimo comma all'articolo 7 per stabilire l'obbligo di denuncia delle armi da parte di coloro che ora le possono detenere senza denuncia (ad esempio i magistrati); ciò è contrario alle norme sulla direttiva europea **in quanto contrasta e impedisce il sistema di tracciabilità previsto per le armi;** inoltre vi sono dei problemi in caso di smarrimento o furto per mancanza di dati precisi sull'arma.

Viene eliminata la norma che vietava ai collezionisti di detenere munizioni per le armi collezionate. Ora che le armi di cat. A, usabili, vanno in collezione, la norma è incompatibile con la Direttiva europea. La sicurezza è garantita dai limiti numerici posti alla detenzione di munizioni, indipendentemente dal fatto che l'arma sia in collezione e fuori. È chiaro che il collezionista non deterrà mai troppe munizioni per armi che userà raramente o mai, perché si limiterebbe la possibilità di tenere un numero adeguato di munizioni per le armi fuori collezione ed usabile.

La tenuta di un registro da parte dei collezionisti è imposta dalla Direttiva, almeno fino a quando il ministero non potrà organizzare un registro informatizzato.

Al comma 11 viene eliminata la norma (lett. c) del comma 2 dell'art 38 Testo Unico delle leggi di PS) che esenta alcune categorie (magistrati, ufficiali di PS) dal denunciare le armi possedute. La denuncia è necessaria per il rispetto dell'obbligo di tracciabilità delle armi e per la sicurezza nella loro custodia, **così come stabilito** dalla Direttiva europea.

Viene abolito l'art 10 della Legge 18 aprile 1975 n. 10 che vieta ai collezionisti di detenere munizioni per le armi collezionate, in considerazione del fatto che le armi di cat. A usabili vanno in collezione, la norma è ora incompatibile con la Direttiva Europea.

La limitazione a 5 anni del periodo di validità della licenza di collezione per armi di cat. A è contenuta della medesima direttiva europea.

L'Articolo 8 (Armi per uso di caccia) adegua la norma venatoria **circa** le armi di categoria B7, ora denominate armi di categoria B9; viene inoltre precisata la norma sull'uso dei calibri Flaubert, originariamente formulata in modo equivoco. Viene inserita la regola che le armi da caccia devono avere una lunghezza complessiva non inferiore a 80 cm e canna non inferiore a 45 cm; è regola già disposta dal ministero in un suo decreto di attuazione poi venuto meno ed è utile per evitare per la caccia vengano utilizzati dei fucili a canna liscia, tipo quelli a pompa del tutto inadeguati.

Si è cercato di dare la nozione inafferrabile di arma assomigliante ad alcune armi da guerra. Inizialmente il banco di prova **erroneamente** aveva fatto rientrare in questa categoria B9 della direttiva anche armi da guerra che assomigliavano ad un normale fucile oppure armi con forma assolutamente normale di arma da caccia però pitturate in colore militare! In realtà occorre una forma tale da indurre chi le vede a pensare che si

tratti di armi da guerra semiautomatiche, di cui sono tipiche le impugnature a pistola, un lungo caricatore, un calciolo pieghevole.

Viene introdotta una importante modifica per consentire le operazioni di eradicazione delle nutrie mediante l'impiego di armi in cal. 22, le più adatte allo scopo. Rimane ferma la tutela ambientale già prevista dalla legislazione venatoria.

L'Articolo 9 (Regime degli strumenti di ridotta potenzialità non idonei ad offendere la persona - Armi ad avancarica liberalizzate) mira a razionalizzare il regime degli *strumenti di ridotta potenzialità non idonee ad offendere la persona* (questa la formulazione esatta usata dal legislatore), stravolto dal regolamento ministeriale che li ha di nuovo trasformati in mezze armi idonee ad offendere la persona, in pieno contrasto con la delega al regolamento. Ciò ha comportato la creazione di un complicato sistema di autorizzazioni e regole con enorme lavoro burocratico, senza che *ne sia* derivata una qualsiasi utilità concreta. **Nell'ambito di un riordino legislativo, il quale richiede semplificazione e certezza normativa**, le mezze armi non possono esistere!

Per quanto concerne le repliche di armi ad avancarica monocolpo, inizialmente esse erano state escluse dal novero delle armi comuni da sparo, ma non avevano tenuto conto che non **potevano risolvere** alcun problema, in quanto comunque restavano armi proprie! **In seguito**, nel 1999 la legge ha corretto il tiro dicendo che esse erano assoggettate, per quanto possibile, al regime delle armi ad aria compressa; ovviamente al regime previsto dalla legge e non a quello previsto dal regolamento in parte illegittimo e che male si adatta alle armi ad avancarica.

È quindi necessario riformulare le regole relative a queste armi in modo in favore di una regolamentazione razionale, tenuto conto della differenza sostanziale tra armi ad aria compressa liberalizzate che non sono idonee a provocare lesioni mortali, mentre invece lo sono le armi ad avancarica, anche se ormai relegate al ruolo di strumento sportivo come un arco o una balestra.

Nella sostanza nulla cambia rispetto al regime attuale, salvo l'eliminazione di inutili formalità e di un errato uso dei termini.

Il comma 5 ha regolato l'uso di armi ad avancarica in manifestazioni storiche o rievocazioni storiche, esigenza molto sentita dagli organizzatori di questi eventi. È stata tolta la possibilità di usare le armi ad avancarica per la caccia: esse non consentono un sicuro abbattimento del selvatico con sua immediata morte.

Il comma 8 introduce un marchio che identifichi le armi ad aria compressa di potenza inferiore a 7,5 J e strumenti assimilati.

Il comma 10 semplifica le procedure di importazione di queste armi di libera detenzione stabilendo che i controlli siano lasciati all'iniziativa e responsabilità dell'importatore.

L'Articolo 10 (Controllo degli strumenti ad aria compressa) regola l'importazione delle armi ad aria compressa dall'estero mediante il riconoscimento dei marchi europei che certificano che essi sono di potenza inferiore a 7,5 J; ciò si rende necessario per evitare accuse di protezionismo all'Italia che finora riconosce soltanto i marchi rilasciati dal proprio Banco di prova. È anche necessario unificare le procedure di misurazione della potenza per evitare differenze di valutazione fra armi simili.

L'ultimo comma regolarizza tutte le armi ad aria compressa anteriori alla liberalizzazione le quali sono rimaste sospese in un limbo di incertezza in quanto il previsto controllo dal banco di prova comporta un costo quasi sempre superiore al

valore dello strumento da controllare; e non vi è certo bisogno del Banco di prova per misurare semplicemente la velocità con cui un pallino esce dalla canna dello strumento; perciò questo controllo viene ora demandato ai singoli armieri dotati di idonea attrezzatura.

Viene introdotta una norma per la regolarizzazione delle vecchie armi ad aria compressa, del tutto dimenticata nei precedenti provvedimenti. Esse pesano inutilmente sulle denunce di armi.

Per quanto riguarda l'**Articolo 11 (Strumenti riproducenti armi)**, le norme sugli strumenti riproducenti armi si sono stratificate senza un adeguato controllo diventando ormai incomprensibili e ridicole con un moltiplicarsi di differenze e categorie prive di concreto significato. **E' stato anche considerato il fatto** che l'invenzione del legislatore di munire questi strumenti di un tappo rosso è servita soltanto come strumento di protezionismo per aumentare il costo degli strumenti provenienti dall'estero senza alcun effetto ai fini della sicurezza pubblica; infatti il tappo può essere tranquillamente tolto dal possessore dello strumento e l'unica cosa che rischia, se commette una rapina, è di vedersi contestare l'aggravante dell'uso dell'arma; ma la Cassazione **si è pronunciata sul punto stabilendo** che anche puntare un dito contro la schiena per commettere una rapina comporta l'aggravante dell'uso dell'arma e quindi si arriva all'assurdo che si rischia meno puntando una pistola con il tappo rosso, che non puntando un dito! È stata un'idea di profani, con pochi esempi nella legislazione mondiale, che è bene abbandonare.

La modifica si rende necessaria anche perché la Direttiva europea ha introdotto nuove disposizioni in materia di armi a salve. Viene abbandonata la stravagante dicitura di "strumenti da segnalazione acustica" che sembra proibire anche i fischietti dei vigili urbani!

Rientrano fra le armi comuni da sparo, nella cat. B o C, tutti quegli strumenti a salve che siano stati ricavati, rispettivamente dalla trasformazione di un'arma della categoria B o C. È norma della Direttiva.

Il problema delle armi corte a salve con lo sfogo dei gas attraverso la bocca della canna, le cosiddette *armi front firing* non è di facile soluzione normativa e nelle varie legislazioni europee sono state adottate soluzioni divergenti, dalla proibizione alla liberalizzazione.

Il problema è che queste armi, con la canna svasata a fungere da porta artifici pirotecnici, oppure filettata al fine di abitarvi un tromboncino porta artifici, sono delle armi lanciarazzi le quali, oltre una certa potenza, possono lanciare l'artificio pirotecnico con un certo livello di pericolosità. Se è vero che per questi strumenti e questi artifici vengono in genere adottate cautele per delimitarne la pericolosità, è anche vero che bisogna prevedere usi irregolari dello strumento.

Inoltre la presenza di una filettatura consentirebbe di avvitare sulla bocca dell'arma una prolunga della canna e di proiettare oggetti con una certa energia sufficiente ad offendere la persona. Si consideri che la pressione dei gas la bocca di questi strumenti arriva a circa 400 atmosfere nelle pistole calibro nove e a circa 300 atmosfere nelle rivolte calibro nove.

Queste armi se costruite in modo da non poter sistemare sulla loro bocca una porta artifici sono semplicemente dalle armi a salve in cui i gas che escono dalla bocca dell'arma. Come detto la pressione dei gas può arrivare a 400 atmosfere e quindi se la canna viene appoggiata ad un corpo umano può provocare gravi ferite e persino la

morte.

Inoltre queste armi consentono l'impiego di cartucce contenenti sostanze irritanti o lacrimogene che in Italia non sono regolamentate.

La soluzione ideale sarebbe di consentire le armi di questo tipo in calibro ridotto, al massimo un 7,65 mm (.32), in cui la pressione dei gas è sufficientemente contenuta. Il problema è che il mercato si ormai orientato verso il calibro nove, che i calibri minori sono difficilmente reperibili, che calibri minori lanciano l'artificio pirotecnico con scarsa energia.

Con sicurezza si possono liberalizzare quelle in calibri a percussione anulare, risolvendo il problema solo in parte. Il ministero dovrà poi provvedere ad effettuare degli esperimenti per valutare quali altri calibri possono essere liberalizzati, differenziando pistole da rivoltelle.

L'articolo 4 della legge 110, modificato nel 2013, vieta il porto senza giustificato motivo degli strumenti in esame; norma esageratamente restrittiva perché questi oggetti hanno spesso una loro funzione che li giustifica; cioè la giustificazione è insita nell'oggetto stesso; invece la giurisprudenza tende ad escludere che vi possa essere giustificato motivo; la norma è stata quindi riformulata. Si tenga presente che l'articolo 4 intende evitare l'ipotesi in cui degli oggetti vengano usati per ledere, regolando dunque il porto degli strumenti atti ad offendere. È una cosa illogica inserire in essa una norma per regolare strumenti che sicuramente non sono destinati a offendere ma ad altri precisi scopi.

In relazione **all'Articolo 12 (Requisiti soggettivi per la detenzione e il porto d'armi) va considerata** la notevole "sofferenza" fra i cittadini per due motivi: in primo luogo perché il Consiglio di Stato ha emesso un parere secondo cui un reato che per il testo unico di PS è ostativo al rilascio di licenze di porto d'armi, rimane ostativo anche se sono passati trent'anni e se il soggetto ha ottenuto la riabilitazione; in secondo luogo perché i prefetti questore hanno **esercitato** un uso esagerato e devastante della loro discrezionalità nel valutare l'affidabilità del soggetto; in base a questa discrezionalità hanno iniziato a negare licenze di porto d'armi anche chi, in base alle informazioni rubava la merendina all'asilo o provato uno spinello a 12 anni. Situazioni entrambe contrarie a principi costituzionali.

Con questo articolo si cerca di dare una **regolamentazione** più puntuale alla materia.

Si prevede ad esempio che una condotta anomala per costituire un indice di inaffidabilità debba essere ripetuta e sicuramente accertata.

La valutazione sulla idoneità psichica viene riaffidata al medico di base il quale può accedere a tutta la storia clinica del paziente e vedere diagnosi e terapie. Solo nel caso in cui gli manchino tali dati (ad es. per stranieri) o che non li ritenga sufficienti, egli può demandare la valutazione all'ufficio di medicina legale della Asl. Questo può disporre accertamenti medico-legali specialistici a carico dell'interessato solo di fronte a specifici elementi di dubbio o sospetto.

In conformità alla direttiva si chiarisce che non può essere ritenuto in colpa il medico che abbia rilasciato un certificato di idoneità psichica, se dalla anamnesi nulla risultava di critico. Analogo criterio viene introdotto per la responsabilità dei funzionari di PS che ora operano in maniera difensiva e negano licenze per partito preso, solo per non assumersi responsabilità.,

Circa i precedenti penali viene precisato che non si tiene conto dei reati estinti per essere stata ottenuta la riabilitazione, salvo si tratti di reati che comportino violenza

commessa con armi o senza armi oppure in caso di condotte che dimostrano incapacità di autocontrollo asocialità o psicopatia.

Viene abrogato l'articolo 43 del TULPS che elencava le condanne ostative.

Viene stabilito che non si tiene conto dei reati ostativi estinti o per cui vi sia stata riabilitazione, salvo si tratti di reati tentati o consumati di omicidio, rapina, oppure di altre condotte violente commesse con armi, oppure di condotte pericolose che dimostrano incapacità di autocontrollo o asocialità o psicopatie.

Inoltre, viene aggiunta la possibilità di negare la licenza a chi si sia reso colpevole di gravi condotte pericolose che dimostrano incapacità di autocontrollo o asocialità o psicopatie.

In sostanza poco viene innovato rispetto al passato, salvo la possibilità di tener conto, secondo i principi costituzionali, della riabilitazione e del passaggio del tempo dalla messa in essere di comportamenti censurabili, **in modo che** il livello di sicurezza non venga in alcun modo abbassato.

Nell'ambito dell'Articolo 13 (Licenza di porto d'armi corte per difesa personale) si delinea il quadro entro cui può esercitarsi il potere del Prefetto in materia di licenze di porto d'armi corte, troppo vicine all'arbitrio.

Vengono elencate le persone che hanno il diritto ad avere una licenza gratuita, fermi restando i requisiti soggettivi; partiamo dalla convinzione che essi possano contribuire a garantire la sicurezza pubblica anche dopo essere andati in pensione o quando fuori servizio. Un carabiniere e un poliziotto resteranno sempre carabinieri e poliziotti ed è assurdo che non possano contribuire con le forze dell'ordine ad affrontare delinquenti; è altrettanto ovvio che chi ha delle licenze in materia di commercio di armi deve avere anche la possibilità di portare ed usare queste armi e che rimanga persona estremamente soggetta a tentativi di furto delle armi.

Vengono elencate le categorie di persone legittimate a richiedere, a pagamento, la licenza per difesa personale in ragione dell'attività svolta. Anche in tal caso viene delineata un'elencazione di attività per cui chi esercita si trova necessariamente ad avere valore o contanti in mano ed è quindi assicurata ad oggi rischio rapina o sequestro.

Viene confermata la prassi secondo cui chi svolge perizie, per conto dell'autorità giudiziaria in materia di diritti e armi, si presume a rischio di aggressioni furti ed ha comunque bisogno di una licenza di porto d'armi per poter svolgere gli esperimenti con le armi richiesti dalla autorità giudiziaria.

La validità della licenza di porto d'armi viene portata a sei anni invece di cinque **per allinearle alle altre licenze valide per sei anni**. Inoltre viene introdotto un meccanismo che rende quasi automatico il rinnovo annuale della licenza in assenza di controindicazioni (comma 5).

Il comma 6 viene incontro alla corale richiesta delle FF. O. di poter portare un'arma quando non sono obbligati ad usare solo l'arma di servizio o quando sono in borghese.

Il comma 7 deriva dalla necessità di rimediare ad una assurda interpretazione da parte della Cassazione (decisione isolata, basata su norme civilistiche) che in perfetto contrasto con l'art. 4 dell'Ordinamento giudiziario ha negato che i magistrati onorari possano godere della facilitazione di portare armi senza licenza. Eppure i magistrati onorari sono esposti agli stessi rischi dei magistrati ordinari.

L'Articolo 14 (Custodia delle armi e delle munizioni) adegua le norme sulla custodia alla Direttiva europea, **sul punto** estremamente severa, con l'introduzione dell'obbligo

di custodia anche per le munizioni. Al fine di graduare le misure di sicurezza in relazione alla loro sistemazione e al loro numero e tipo, sono stati elaborati degli indici di rischio in base ai quali si possono stabilire le misure di sicurezza necessarie.

Viene, in tal senso, fornita una dettagliata elencazione delle condotte che il cittadino deve tenere.

Il comma 13 detta regole per il caso di coabitazione con persona a cui è fatto divieto di detenere armi.

Con l'Articolo 15 (Regime delle armi antiche) vengono liberalizzate tutte le armi antiche, salvo quelle che possono impiegare munizioni moderne, così da adeguare la nostra normativa a quella degli altri Stati europei. Ne consegue che le questure verranno **sgravate** dai compiti di controllo su di esse e che le licenze di collezione andranno trasmesse per competenza alle Sovrintendenze per le belle arti.

Con riferimento all'Art. 16 (Armi proprie non da sparo) occorre partire dal fatto che il Testo unico di PS ed il Regolamento non sono stati molto chiari nel definire le armi proprie. Con questo articolo si cerca di darne un preciso inquadramento.

Vanno conservate le categorie delle armi proprie da punta o da taglio o contundenti che poco differiscono oggettivamente dagli strumenti atti a offendere; però sono strumenti che solo chi ha volontà o intenzione di offendere porta con sé. Quindi si giustifica un regime particolare per evitarne il porto in modo assoluto.

Vengono ridefinite, senza sostanziali modifiche ma con più ordine e chiarezza, e liberalizzate tutte le armi bianche da punta o da taglio o contundenti, ormai di libera detenzione in quasi tutti i paesi europei; ne è vietato il porto in modo assoluto. Sono oggetti il cui controllo di PS è quasi impossibile e serve solo far girare carte inutili.

Viene invece mantenuto un certo controllo, simile a quello per le armi liberalizzate, su altri tipi di armi proprie non da sparo, quali bombolette urticanti non liberalizzate, strumenti atti ad inabilitare o provocare dolore mediante una scarica elettrica e simili.

Viene regolato il loro regime di vendita, anche su Internet. Sono formalità di scarsa importanza perché se esse possono essere acquistate in armeria, poi non si può certo evitare che l'acquirente le consegna ad altri. Per evitare l'uso illegale non si può fare altro che punirne severamente l'abuso.

Viene abrogato l'articolo 49 del R. D. 6 maggio 1940 n. 635 che vieta l'importazione di armi bianche, del tutto obsoleto.

Nell'Articolo 17 (Armi improprie) vengono riformulate senza sostanziali modifiche, ma con più ordine e chiarezza, le norme che definiscono le armi improprie, dette anche strumenti atti alla offesa.

Vengono reintrodotte le norme già contenute nell'articolo 80 del regolamento al testo unico di pubblica sicurezza che la Cassazione aveva ritenuto abrogate solo per un argomento strettamente formale, ma sicuramente non voluto dal legislatore. È di tutta evidenza che quando si stabilisce il divieto di un oggetto atto ad offendere si deve anche indicare qualche criterio per stabilire che cosa si intenda per questa attitudine offensiva e qual è il limite minimo oltre il quale non vi può essere offesa degna di considerazione. Senza l'articolo 80 del regolamento si finisce per equiparare un chiodo da carpentiere lungo 20 cm con un chiodino da tappezziere. Quelle contenute nell'articolo 80 erano norme pratiche, elaborate in quasi un secolo di esperienza, e sono irrinunciabili.

Si cerca di dare maggior concretezza alla nozione di "giustificato motivo" attualmente

troppo incerta e lasciata con eccessiva discrezionalità al giudizio di un qualsiasi verbalizzante. È diritto del cittadino avere una regola certa e chiara da seguire. Attualmente si richiede una prova pressoché impossibile perché il cittadino dovrebbe dimostrare che cosa ha fatto prima di essere controllato o che cosa avrebbe avuto intenzione di fare dopo tale momento! In tal modo si finisce per mettere sullo stesso piano il delinquente che porta un coltellaccio a fini aggressivi e l'operaio che porta un coltellino per prepararsi un panino.

Per il resto la norma **ricalca integralmente** l'articolo 4 della legge 110/1975 attualmente in vigore.

Con l'**Articolo 18 (Porto abusivo di armi proprie non da sparo o di armi antiche soggette a denuncia)**, il testo dell'articolo 699 C.P. viene adeguato alla nuova normativa in quanto l'articolo trova applicazione solo per certe armi antiche e per le armi proprie diverse dalle armi comuni (baionette, pugnali, taser, spray, ecc.).

Si è provveduto ad uniformare la normativa relativa al porto d'armi stabilendo che il divieto di porto si ha in relazione al porto in luogo pubblico aperto al pubblico, come previsto nella normativa sulle armi da sparo, e non solamente per il porto fuori della propria abitazione, come una volta previsto dall'articolo 699 C.P.

Vengono stabilite le stesse pene previste di cui all'art. 4 della L. 110/1975 non essendovi motivi per differenziarle; attualmente è maggiore la pena per le armi improprie che per quelle proprie!

Al comma 3 viene chiarito che chi legittimamente detiene un'arma nei locali ove esercita la sua attività, può anche portarla all'interno dei propri locali a cui accede il pubblico, che è proprio la zona ove può sorgere una situazione di pericolo. In base alla normativa vigente un orefice, ad esempio, può trasportare un'arma nel proprio negozio e tenerla a portata di mano; non potrebbe però impugnarla, salvo pericolo imminente, nel locale che è aperto al pubblico, norma ovviamente troppo restrittiva e quindi si stabilisce che chi legittimamente detiene l'arma dei locali, può anche portarla **per averla pronta all'uso**.

In relazione all'**Articolo 19 (Disposizioni sulla vendita di munizioni e loro componenti)**, bisogna avere riguardo al fatto che a seguito della nuova formulazione dell'art. 5 L. 110/1975 occorra conservare quelle disposizioni che non riguardano gli strumenti riproducenti armi. **In tal senso, l'introduzione dell'art. art. 5-bis**, la cui formulazione è stata adeguata alle correnti interpretazioni (per "munizioni a pallini" si intendono le munizioni spezzate), **anche se null'altro** cambia nella sostanza.

Al comma 7 vengono riformulati i parametri convenzionali del rapporto fra cartucce e peso della polvere in essa contenuta; **si era** ignorato che i calibri 22 contengono un terzo della polvere di una cartuccia per pistola media e che erano di una assurda precisione aritmetica (se si assume un valore medio indicativo in grammi, non ha senso tener conto dei milligrammi!). La norma supera l'assurdo limite di 200 colpi per le munizioni a percussione anulare, che vengono sparate a centinaio in ogni sessione di tiro.

All'**Articolo 20 (Quantitativi di cartucce detenibili dai privati)** viene regolata in un solo articolo la detenzione delle munizioni i cui quantitativi sono stati individuati in base a regole di esperienza, tenendo conto dei quantitativi usati normalmente da chi le utilizza nonché delle esigenze di pubblica sicurezza.

Vi sono munizioni come quelle da caccia a pallini che vengono utilizzate in forti

quantitativi in ogni periodo venatorio così come le munizioni di piccolo calibro destinate esclusivamente al tiro in poligono e il cui consumo può essere di molte centinaia per ogni seduta. Non ha senso pratico disporre la denuncia di queste munizioni destinate ad essere sparate e rimpiazzate rapidamente. Del resto già attualmente è pacifico che non va denunciato il ripristino delle cartucce sparate e quindi il controllo su di esse è già di fatto nullo. Rimane comunque fermo e immutato il fatto che le armerie siano tenute a segnalare periodicamente l'elenco degli acquirenti di munizioni e quindi situazioni anomale da individuare rapidamente senza bisogno di sommergere gli uffici di PS con centinaia di denunce inutili. Si tenga inoltre presente che è molto diffusa la ricarica casalinga delle cartucce e che anch'essa non consente di fare alcun controllo numerico sulle cartucce caricate. È perciò necessario semplificare la situazione sulla base della pratica esperienza.

La detenzione senza denuncia di munizioni da caccia spezzate ora prevista per chi detiene armi da caccia, va estesa, a maggior ragione, anche a chi detiene armi da tiro a canna liscia e a chi semplicemente ha licenza per il loro porto, in quanto la legge consente di usare armi prese in comodato. Il quantitativo di 1000 cartucce attualmente stabilito nell'articolo 26 della legge 110/1975 può senza problemi essere elevato a 1500 cartucce che è il limite generale per questo tipo di munizioni. Avere due limiti diversi crea solo inutile confusione.

Il comma 9 colma una lacuna della legge che non prevede norme per i collezionisti di munizioni le quali sono anche beni culturali.

Viene abrogato l'art. 26 L. 110/1975, assorbito nel presente art. 20.

L'Articolo 21 (Validità della licenza di porto) contiene disposizioni che si rendono necessarie in quanto il ministero dell'Interno insiste assolutamente e contro la lettera chiara delle leggi e della giurisprudenza della Cassazione, nel sostenere il contrario.

L'articolo intende quindi correggere una errata interpretazione che non considera titolo valido per l'acquisto del trasporto di munizioni quelle licenze per cui non sia stata pagata la tassa di concessione governativa se dovuta. Ciò comporta la situazione assurda che è più avvantaggiato chi ha una licenza di tiro a volo per cui non si pagano tasse rispetto a chi ha la licenza di caccia per la quale si paga una tassa consistente. Inoltre una licenza di porto d'armi dimostra che il soggetto possiede tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per la detenzione e l'uso di armi per cinque anni e dunque non si capisce perché questi requisiti non siano riconosciuti solo **perché in assenza del pagamento** della tassa per l'anno in corso.

Per quanto riguarda **l'Articolo 22 (Termini per il rilascio delle licenze)**, è noto che il ministero dell'Interno di fronte alla normativa generale prevede il termine massimo di 30 giorni per l'evasione di una pratica, si sia riservato termini spropositati, senza purtroppo rispettarli. Come già segnalato, **alcune persone non** possono cambiare casa perché non viene vistato l'avviso di trasporto neppure dopo 90 giorni (documento che può essere fatto vista); persone che pur avendo chiesto tempestivamente il rinnovo di una licenza di porto per poter andare a caccia, si trovano a non poter svolgere attività sportiva, a non potersi difendere, perché la pratica dorme uffici della pubblica sicurezza; vi sono armieri bloccati nel loro commercio perché si impiegano mesi per vedere vistato l'avviso di trasporto merci; **situazioni non tollerabili per un paese civile.**

In tal senso, viene stabilito che il ministero dovrà attivarsi per svolgere una severa attività di controllo sui tempi e modi con cui vengono evase le domande di licenza di

PS.

L'ultimo comma affronta il problema dei questori che si **affidano a** fantasiose limitazioni a carico del titolare di licenze, valide per un determinato territorio, così restringendo i diritti dei cittadini. Si pensi a quei questori che limitano il numero di munizioni acquistabili durante il periodo di validità della licenza, senza minimamente preoccuparsi delle necessità del cittadino, o quei questori che nel proprio territorio inventano misure di sicurezza non previste oltre il confine di loro competenza, **evidenziando comportamenti diversi per situazioni analoghe che rischiano di configurare** illeciti sul piano amministrativo. Si stabilisce quindi che le limitazioni a norma dell'articolo 9 del TULPS devono essere *ad personam* e adeguatamente motivate per il solo con riferimento ai problemi della persona e a null'altro.

L'Articolo 23 (Marcatura delle armi) recepisce le norme sulla marcatura unica come richieste dalla direttiva europea (**e già contenute nella precedente direttiva del 1991**), sia per quanto riguarda le armi che per le munizioni. Ben poco c'è di nuovo rispetto al passato, salvo l'introduzione dell'obbligo di una marcatura da apporre anche sulle parti essenziali di arma.

Nell'Articolo 24 (Armi clandestine) viene precisato meglio quali sono i segni distintivi indispensabili per l'identificazione dell'arma.

L'Articolo 25 (Alterazione di armi) concerne le ipotesi di alterazione di armi che sono cresciute nel tempo a dismisura rispetto alla volontà del legislatore a causa di errate interpretazioni da parte della Commissione. Con questa norma si ritorna alla linearità iniziale; è venuta meno la nozione di modello immodificabile.

L'Articolo 26 (Classificazioni di armi) trova il suo fondamento nel fatto che l'art. 14 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha abolito il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, previsto all'art. 7 della Legge 110/1975 (rubricato Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ed ora abrogato), senza avvedersi che in tal modo venivano eliminate alcune norme essenziali. Neppure l'art. 2 comma 12-sexiesdecies del D.L. nr. 92 del 2012, che attribuiva le competenze per la classificazione delle armi al Banco di Prova, provvedeva a **porre rimedi**.

Vi era perciò una lacuna normativa sul come individuare i modelli di armi e si trovavano ad essere sottoposte a classificazione le armi a canna **liscia** e le repliche di armi ad avancarica, prima esenti. Si tratta di armi che in nessun modo possono rientrare fra quelle da guerra o fra le armi proibite, per cui non vi è bisogno di alcuna classificazione. Queste sono armi largamente esportate e non hanno bisogno di un aggravio di inutili costi burocratici.

Viene regolata la classificazione di armi già bancate in stati comunitari e quindi già conformi alla normativa europea.

Vengono poi precisate norme per regolare la classificazione e la norma per cui armi da guerra si intendono solo le armi rientranti nel materiale di armamento di cui alla legge n. 185 del 1990 (ciò era già stato espressamente previsto nel progetto della L. 12 novembre 2011 nr. 183, ma **poi la norma non è stata accolta in quanto non rientrante nell'ambito delle norme finanziarie**). La modifica nulla cambia in ciò era la prassi fino ad ora.

Resta comunque fermo che vi sono delle armi proibite, anche se non da guerra, come stabilito dalla direttiva europea.

Si consideri poi che il Banco di prova, nel pubblicare sul sito Internet gli atti amministrativi relativi alla classificazione di armi, non ha chiaramente indicato il modello commerciale di ogni singola arma e spesso non ha inserito una foto chiara, per cui è risulta impossibile per il cittadino e per le forze di polizia capire quale sia l'arma classificata; succede poi che la stessa arma sia stata classificata in più schede sebbene il modello sia il medesimo (spesso cambia solamente il nome della fabbrica che ha prodotto una certa arma ordinanza). Ciò provoca anche confusione nello stabilire se il cittadino rispetti il limite numerico di detenzione in collezione per ogni modello di arma.

Ora la direttiva europea ha finalmente e chiaramente stabilito che va indicato anche il modello e quindi il Banco dovrà **provvedere** in futuro a creare schede complete e a integrare le schede già pubblicate. Al fine di consentire alle forze di polizia e al cittadino di identificare chiaramente un modello di arma, che talvolta si differenzia da altri modelli per piccoli particolari, si stabilisce l'obbligo per il Banco di pubblicare sulla scheda di classificazione anche una chiara foto dell'arma classificata.

L'Articolo 27 (Sistema informatico) traspone disposizioni previste dalla direttiva europea. Il ministero dell'interno deve finalmente riuscire a dotarsi di un sistema informatico di semplice accessibilità, in cui siano contenute tutte le armi denunciate in Italia, per favorire una loro tracciabilità, come disposto dalla direttiva europea, **con relativo** aggiornamento in tempo reale dei dati da parte dei fabbricanti, importatori, commercianti, riparatori, consentendo ai cittadini di controllare la situazione delle proprie armi, di inserire in tempo reale vendite, cessioni, concessioni in comodato, furto, smarrimenti, spostamenti dalla collezione, ecc. Il risparmio in termini di lavoro da parte degli uffici di pubblica sicurezza sarà **considerevole, tale da apportare un miglioramento effettivo sul** livello di controllo esercitabile sulle armi.

L'Articolo 28 (Censimento delle armi) traspone le disposizioni di cui all'articolo 25 della direttiva europea che presuppongono **la ricognizione di** un preciso censimento delle armi esistenti in Italia in modo da non avere più incertezze sulle armi, sulla loro esistenza e su chi le detiene. Ogni altra soluzione può dare solo risultati incerti e raffazzonati e non **in linea con le norme europee**.

Nonostante siano stati spesi molti soldi, ad oggi il ministero dell'Interno non è riuscito ad istituire una banca dati delle armi esistenti in Italia per consentire una loro sicura tracciabilità, quale prevista dalle norme europee. È ancora persino incerto il numero delle armi esistenti in Italia. Nelle denunce in possesso degli uffici di polizia sono denunciati molti oggetti che dovrebbero essere esclusi dal novero delle armi. È pertanto necessario ripartire da capo per far sì che i dati informatici corrispondano ai dati cartacei disponibili nei singoli uffici. L'operazione consentirà anche di eliminare **tutte quelle** denunce inutili di armi antiche o moderne inefficienti.

Nel secondo comma, al fine di evitare lavoro inutile agli uffici di PS e alla giustizia, in relazione a condotte tenute in passato in buona fede oppure per errore degli stessi uffici, viene stabilito che tutte le irregolarità riscontrate in seguito a questo censimento siano sanate senza nessuna conseguenza per i detentori di armi.

Per attuare una riforma così **complessa ed** incisiva è necessario mettere un punto fermo e ricominciare daccapo con situazioni assolutamente chiare; inoltre i dati da inserire nel

sistema informatico devono essere il più possibile coerenti si deve cercare di eliminare ogni causa di errore. Il sistema esposto dovrebbe consentire di ripartire da capo con chiarezza. Se poi il cittadino non avrà la diligenza controllare i propri dati, forse avrà dei problemi, ma potrà incolpare solo sé stesso.

Al fine di finanziare il censimento viene stabilito che la denuncia riassuntiva delle armi detenute da ciascun cittadino venga assoggettata, una tantum, a imposta di bollo.

L'Articolo 29 (Locazione e comodato di armi). La direttiva europea impone un controllo sul comodato e di conseguenza la norma è stata adattata e maggiormente chiarita. Però non è più possibile parlare di armi sportive e diviene impossibile regolare le armi corte da difesa, che poi sono quelle più usate per attività sportive. La norma era però sciocca in quanto dettata dalla preoccupazione che i delinquenti si prestassero le armi; ma le armi dei delinquenti non sono certamente detenute legalmente e perciò le sanzioni sulle

cessioni e detenzioni illegali sono più che sufficienti a controllare il fenomeno. Del resto coloro che commettono rapine non si preoccupano certo dei reati in materia di armi che verranno uniti in continuazione con un modesto aggravio di pena.

Nulla in sostanza viene cambiato a quanto già praticato, salvo una chiara indicazione della procedura da seguire.

L'Articolo 30 (Denuncia di armi e munizioni). Al fine di inserire la norma della direttiva sulle denunce delle modifiche ad un'arma, è stato integrato e migliorato l'art. 58 del Reg. TULPS.

Per le munizioni viene eliminato ogni dubbio interpretativo stabilendo che per le munizioni a palla occorre indicare anche il calibro;

L'Articolo 31 (Vendita per corrispondenza). Al fine di inserire la norma della direttiva sulla vendita per corrispondenza, l'art. 17 della legge 110/1975 è stato integrato e migliorato. La direttiva prevede che l'arma inviata per corrispondenza possa essere consegnata, oltre che da un armiere che registra la vendita del proprio registro giornaliero, anche sotto il controllo di un pubblico ufficiale; quindi la vendita per corrispondenza potrebbe avvenire tramite uffici postali o con ritiro del plico presso gli uffici doganali o un ufficio di PS.

Viene abolita la disposizione che impediva di acquistare all'estero più di tre armi all'anno; era norma priva di senso pratico ed in contrasto con **la disciplina** del mercato **unico** europeo. I controlli esistenti, eguali per tutta la comunità europea sono sufficienti, come dimostra il fatto che nessun altro paese abbia **stabilito** una limitazione così insensata.

L'Articolo 32 (Ritiro di armi e divieto di detenzione). La modifica del 2013 ha previsto un ritiro provvisorio delle armi con delle modalità assolutamente incostituzionali. Basta vedere le norme sul sequestro del codice di procedura penale per capire che ogni cittadino ha diritto a non vedersi togliere le cose proprie se non vi è un sistema rapidissimo di controllo sull'operato di chi gli ha tolto la cosa. La stessa procedura non può essere certamente omessa quando vi è un ritiro amministrativo che di per sé è senz'altro meno giustificabile ed affidabile di un ritiro da parte della polizia giudiziaria. In ogni caso si è di fronte ad una lesione del diritto di proprietà ed il cittadino ha il diritto vero e proprio a difendersi, e non soltanto un interesse legittimo.

La norma attuale così come è formulata era assolutamente contraria a principi costituzionali. Non vi può essere sottrazione di beni da parte dell'ente pubblico senza un immediato controllo giudiziario sulla validità del provvedimento. Inoltre la norma troppo generica ha comportato che la polizia giudiziaria procedesse al ritiro di armi e licenze di fronte ad episodi assolutamente irrilevanti e tali che mai avrebbero potuto comportare il ritiro di autorizzazioni in materia di armi. Per tali ragioni si è provveduto a riformulare la norma prevedendo i requisiti per effettuare il ritiro delle armi e i mezzi a disposizione del cittadino per tutelare rapidamente i suoi diritti. Sono state seguite, in perfetta analogia, le norme previste in caso di sequestro penale di beni.

In tale direzione, la norma è stata modificata al fine di dare un contenuto costituzionale all'istituto del ritiro di armi in via di urgenza cautelare, senz'altro necessario in molti casi. Nulla però giustifica il fatto che attualmente le forze di polizia procedano al ritiro di armi di fronte a comportamenti assolutamente bagatellari e che il cittadino non sappia come difendersi, non ricevendo per mesi nessuna risposta da parte degli uffici di PS.

La norma segue in via analogica la procedura prevista dal codice di procedura penale e quindi, come in penale, si può ricorrere al tribunale del riesame, stabilendo che quantomeno il cittadino possa ricorrere senza spese al giudice di pace.

L'Articolo 33 (Controllo sulla permanenza dei requisiti soggettivi). In materia di armi vi è l'esigenza di una situazione permanente di controllo sul **persistere** dei requisiti soggettivi della persona che detiene le armi. Per le condanne penali il controllo è dato dal fatto che i relativi atti pervengono in prima battuta alle stesse forze di polizia; altrettanto non si può dire per l'idoneità psicologica e per le licenze in materia di armi, dove non vi è neppure quel poco di controllo permanente che è stato previsto dal codice della strada.

Quest'articolo tende ad ovviare a tale inconveniente istituendo un sistema di comunicazioni che ha il vantaggio di non violare assolutamente la privacy del soggetto, comunque senz'altro meno importante della sicurezza pubblica, come dimostrano le norme sulla patente di guida.

L'Articolo 34 (Poligoni privati). Il decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 204 aveva

stabilito che il ministero dell'Interno provvedesse alla redazione di un regolamento concernente la creazione e gestione dei poligoni privati. Il ministero non ha adempiuto e quindi si rende necessario provvedere con una norma apposita che contenga tutte le disposizioni necessarie. È opportuno procedere con una legge, per evitare le troppe pressioni di soggetti interessati ad alterare il rapporto di libera concorrenza fra poligoni. È materia che attiene alla libertà di iniziativa e alla libertà dei cittadini di svolgere attività sportiva, senza troppo di vincoli burocratici, e che non può essere **disciplinata con un regolamento ministeriale**.

La norma è aderente alle linee guida europee in vigore.

L'articolo 35 (Direttori di tiro). Il sistema attuale **ha finito per costituire un complesso di norme dalla pura formalità burocratica senza contenuto**. La norma viene quindi modificata per rendere chiaro il rapporto fra poligono, direttore e Comune. Vi è la necessità di regolare anche i direttori di tiro che opereranno nei poligoni privati; la licenza rilasciata dal Comune di residenza del direttore non ha senso, perché il Comune non può conoscere i problemi del poligono in cui il direttore andrà ad operare. Inoltre il Comune non può svolgere alcun accertamento di merito e la licenza di direttore si traduce in una semplice dichiarazione di inizio attività perciò il sistema può essere riformato rendendolo più agile e meno burocratico, senza alcuna conseguenza negativa ai fini della sicurezza. Il controllo sui soggetti è garantito dal fatto che si deve essere in possesso di una licenza di porto d'armi.

L'Articolo 36 (Destinazione delle armi confiscate o versate). Di recente si sono evidenziate problematiche nella gestione delle armi confiscate, sia per lo scarso controllo esercitabile in fase di demolizione, sia per la difficoltà di svolgere un'adeguata selezione delle armi che rientrano fra i beni culturali tutelati. Inoltre è emersa l'assurdità di distruggere beni che talvolta hanno un notevole valore economico anche di migliaia di euro e che ben il Ministero della difesa può mettere in vendita. È stato quindi adottato un sistema che dovrebbe consentire procedure agili per la rottamazione di ciò che non ha valore economico e la vendita del resto. Per garantire ulteriormente la sicurezza pubblica si è stabilito che la vendita non avvenga a privati ma solo ad armieri, cosicché ogni passaggio avvenga sotto lo stretto controllo già previsto per gli operatori.

L'articolo Art. 37 (Eredità di armi) non aggiunge nulla di nuovo ma regola più chiaramente, anche in base alle norme del codice civile, il comportamento degli uffici di PS di fronte a chi ha ereditato delle armi.

L'Articolo 38 (Depenalizzazioni - Violazioni formali). La situazione delle sanzioni è diventata caotica a seguito della stratificazione di norme nel corso di cinquant'anni, non sempre ben coordinate e spesso dettate da situazioni contingenti. È del tutto ragionevole effettuare una revisione delle sanzioni per adeguarle alla concreta gravità delle condotte. Si pensi alla mancata ripetizione di denunce di armi custodite in più luoghi, a brevi ritardi nella comunicazione o alla dimenticanza di comunicare fatti peraltro già conoscibili dalla PS, fino alla mancata denuncia di piccoli quantitativi di munizioni per errore di calcolo, a ritardo nel rinnovo di licenze periodiche, consegna di atti all'ufficio sbagliato, ecc. Ora vi è un eccesso di condanne per fatti bagatellari che nulla hanno di penale.

L'Articolo 39 (Porto di armi sui veicoli di pubblico trasporto). La norma del 1980, stata scritta malissimo, era stata pensata solo per vietare ai cacciatori di salire in treno con il fucile a tracolla! Ora il porto dei fucili è già regolato dalle norme venatorie e per essi il DPR del 1980 risulta superato. Con questo articolo si mira dunque a regolare in modo accettabile il porto delle armi corte, tenendo presente che chi è veramente in pericolo lo è anche quando viaggia su mezzi pubblici.

L'articolo 40 (Musei) contiene disposizioni - studiate con esperti di musei di armi, i quali hanno problemi particolari rispetto agli altri musei – **concernente la vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei.**

L'Articolo 41 (Abrogazione di norme) concerne l'abrogazione di norme specifiche che ormai non hanno più ragion d'essere. In primo luogo la norma (comma 10 dell'art. 35 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773) che impone di comunicare ai conviventi che si è acquistata un'arma (mai applicata perché troppo sciocca) e la norma (seconda frase dell'art. 37 R.D. 18 giugno 1931, n. 773) che vieta la vendita ambulante di strumenti atti ad offendere, ora regolata nello stesso identico modo dalla legge generale sul commercio ambulante.

Stante la complessità della materia trattata, stanze gli infiniti collegamenti tra le norme di almeno 15 leggi, è stabilita una norma di carattere generale, già derivante dai principi generali dal diritto, per cui ogni norma in contrasto con la presente legge si deve ritenere abrogata anche senza una specifica previsione.

L'Articolo 42 (Previsione di correttivi)

Come già in occasione del decreto legislativo 204 del 2010 si prevede anche qui che il governo possa adottare integrazioni e correzioni alle presenti norme in quanto è pressoché impossibile prevedere di possibili legami tra le norme e le conseguenze che possono derivare da esse; **dunque si contempla la** necessità di integrare alcune norme al fine di risolvere situazioni particolari o di eliminare errori sfuggiti durante la stesura.

L'Articolo 43 (Disposizioni finanziarie).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge costituisce recepimento ed attuazione della direttiva (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle armi da fuoco delle categorie A, B, C dell'allegato I della direttiva.

Art. 2 (Armieri)

1. Ai fini della normativa sulle armi da sparo con il termine "armiere" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'attività professionale consistente, integralmente o in parte, in una o più fra le attività seguenti:

- a) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione, modifica o trasformazione o manutenzione di armi da fuoco o componenti essenziali;
- b) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni.

2. La licenza di fabbricazione ricomprende ogni attività di cui alla lettera a); la licenza di riparazione autorizza a riparare, modificare o trasformare armi da fuoco comuni e loro parti: la licenza per il commercio di armi ricomprende ogni attività diversa da quelle di fabbricazione o riparazione. La licenza per la fabbricazione di armi portatili da guerra ricomprende la licenza per la fabbricazione di armi comuni.

3. Per fabbricazione si intende l'attività industriale o artigianale diretta alla produzione di armi da fuoco o ad aria o gas compressi o munizioni o all'assemblaggio di loro parti.

Art. 3 (Categorie di armi)

1. Dopo l'art. 1 della L. 110/1975 è aggiunto il seguente:

“art. **1-bis**. Le armi comuni da sparo sono distinte nelle seguenti categorie: La categoria A ricomprende le armi da fuoco proibite, salvo le particolari autorizzazioni previste.

Rientrano nella categoria A le seguenti armi:

- 1 - Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;
- 2 – (n. 6 della direttiva) Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7:
- 3 - (n. 7 della direttiva) Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:
 - a) le armi corte se il serbatoio fisso, conforme alla catalogazione o alla classificazione, oppure se il serbatoio mobile (caricatore) inserito nell'arma possono contenere più di 20 cartucce
 - b) le armi lunghe se il serbatoio fisso, conforme alla catalogazione o alla classificazione, oppure se i serbatoi mobile (caricatore) inserito nell'arma possono contenere più di 10 cartucce.

4 – Le armi da fuoco silenziate per costruzione.

Le armi della cat. A disattivate non devono poter sparare cartucce di alcun genere. Si applicano ad esse le disposizioni **di cui all'art. 5** della presente legge.

2. Le armi lunghe semiautomatiche munite di calcio pieghevole o telescopico o che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi, si considerano armi corte se la lunghezza complessiva senza il calcio o con il calciolo ripiegato è inferiore a 60 cm e se la lunghezza della canna è inferiore a 30 cm.

3. Ai fini penali le armi comuni da sparo proibite sono equiparate alle armi comuni. Nulla è innovato per le armi di cat. B e C. Delle armi di cat. A è vietata la vendita, l'acquisto e la detenzione, salvo le eccezioni espressamente previste.

4. Per la tutela della sicurezza delle infrastrutture critiche, delle spedizioni commerciali, dei convogli di elevato valore e degli edifici sensibili, nonché a fini di difesa nazionale, d'istruzione, culturali, di ricerca e storici, può essere concessa, in singoli casi, eccezionalmente e con debita motivazione, autorizzazione per armi da fuoco, parti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A (munizioni con proiettile di tipo proibito) ove ciò non sia contrario alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico.

5. Può essere concessa a collezionisti, in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzazione ad acquisire e detenere armi da fuoco, parti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A, nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza.

6. La detenzione e collezione di armi di cat. A da parte dei tiratori sportivi è regolata dall'art. 7 **della presente legge**; essi devono essere titolari di licenza di collezione.

Art. 4

(Nozione di arma da fuoco e di armi comuni)

1. L'art. 2 della Legge n. 110/1975 è sostituito dal seguente:

“Art. 2. Armi e munizioni comuni da sparo. 1. Per "arma da fuoco" si intende qualsiasi arma portatile progettata per espellere attraverso una canna pallini o una palla o un proiettile, mediante l'azione di un combustibile propellente nonché qualunque oggetto che ha l'aspetto di un'arma da fuoco e può essere trasformato in essa. Sono assimilate ad esse le armi ad aria compressa non liberalizzate a norma del comma quarto (ex comma terzo);

2. Sono armi comuni da sparo:

- a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
- b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
- c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
- d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
- e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
- f) le rivoltelle o pistole a rotazione;
- g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
- h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.
- i) le pistole diverse da quelle alle lett. f) e g) ad una o più canne.
- l) gli strumenti riproducenti armi ricavati dalla trasformazione di armi della cat. B o C., se la trasformazione è avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva europea del 17 maggio 2017 ed ai soli fini del commercio e della detenzione.

3. Sono infine considerate armi comuni da sparo, le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca, gli strumenti lanciarazzi di qualsiasi calibro con cartuccia contenente il razzo nonché le pistole a salve idonee a lanciare artifici da segnalazione o con sfogo dei gas dalla bocca dell'arma, impieganti munizioni a salve di calibro superiore a 7,65 mm (.32)

4. Non sono armi gli strumenti riproducenti armi ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. Non sono considerate armi, le armi miniaturizzate tipo Berloque, Kolibri, Erard e simili, di calibro non superiore a 2,7 mm ed energia inferiore a 4 Joule e le relative munizioni sono di libera vendita.

6. Il Ministero dell'Interno e il Ministero della Sanità, in accordo fra di loro, provvederanno entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire con decreto i parametri tecnici di quegli strumenti da elettrocuzione che possono essere liberalizzati in quanto non in grado di produrre stato di incoscienza o incapacità di reagire o di difendersi o forte dolore nella persona colpita dalla scarica e quindi non idonei ad offendere la persona o a torturarla o a incapacitarla. Entro lo stesso termine detti ministeri provvederanno a stabilire

mediante esperimenti se siano o meno da considerare idonee ad offendere la persona armi a salve con sfogo dei gas anteriore, munibili o meno di tromboncino lanciarazzi, di calibro superiore a quelle regolate al comma 3.

7. Sono vietati per uso civile i proiettili traccianti, a punta cava, esplosivi, con nucleo perforante, autopropellenti o contenenti sostanze nocive per la persona e le cartucce caricate con esse, fatto salvo l'uso dei prodotti anestetici per uso veterinario, a norma delle leggi sanitarie. Le persone che praticano attività venatoria o di tiro sportivo possono detenere cartucce con proiettile espansivo a punta cava e relativi proiettili, ma ne è vietato l'uso in armi portate per difesa personale.

8. Le munizioni per pistole e rivoltelle sono sempre considerate comuni; le munizioni per armi comuni da fuoco lunghe che sono dello stesso calibro di munizioni impiegate in armi da guerra, si considerano comuni purché munite di proiettile di tipo consentito a norma del comma precedente. I componenti di queste munizioni (bossolo, anche se recante diciture eguali a quelle che compaiono sulle munizioni militari, proiettile di tipo consentito ed innesco) si considerano comunque appartenenti a munizioni comuni.

9. Munizioni comuni, proibite o da guerra sono liberamente detenibili se svuotate dalla polvere e con bossolo forato.

10. La detenzione illegale di proiettili e munizioni vietate e l'uso di munizioni vietate per difesa personale, sono puniti ai sensi dell'art. 697 CP.

11. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi delle armi e degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni e artifici quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile, svolte professionalmente o come volontari di associazioni. Non si applicano altresì agli strumenti lancia siringhe quando il loro impiego è regolato da disposizioni, legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati per il controllo e la cattura di animali da persone incaricate di tale compito.

Art. 5

(Parti di arma e loro trasporto)

1. L'art. 19 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 è sostituito dal seguente:

*“Art. 19. Parti di armi e loro trasporto. 1. Si considerano parti di arma comune da sparo esclusivamente le parti essenziali e cioè: la canna, il fusto o telaio ivi compresi, se del caso, sia lo *upper* che il *lower receiver*, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, la bascula, le canne intercambiabili aggiuntive rispetto a quella base. Le parti a sé stanti sono soggette allo stesso*

regime giuridico dell'arma di cui sono destinate a far parte.

2. Sono parti solo quelle finite ed efficienti, assemblabili a comporre un'arma funzionante senza ulteriori lavorazioni meccaniche: non sono considerate lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.

3. Gli accessori, quali ad esempio caricatori, freni di bocca, rompifiamma, calcioli, cannocchiali, riduttori di calibro, puntatori, congegni di mira, non sono parti di arma soggette a controllo, salvo il silenziatore per armi da fuoco, che è in tutto e per tutto equiparato ad una parte essenziale di arma e salvo i caricatori proibiti, regolati all'art. 6.

4. L'uso di silenziatori è consentito esclusivamente in poligoni di tiro e per la caccia di selezione da parte di selettori specificamente individuati dalla ATC per speciali operazioni in cui l'uso del silenziatore sia altamente indicato. Silenziatori per armi ad aria compressa cal. 4,5 non sono soggetti a controllo purché costruiti con materiali e tecniche tali che essi non reggano allo sparo di munizioni cal. 22.

5. È vietata la importazione e detenzione di accessori che consentano di trasformare il tiro semiautomatico in tiro a raffica. La violazione del divieto è punita con le pene previste per l'alterazione di arma.

6. Nelle armi disattivate ogni parte essenziale deve essere resa non riutilizzabile: le parti di arma disattivata devono essere non rimovibili, ma possono essere mobili. Le parti essenziali di armi automatiche si considerano da guerra se appositamente progettate per esse; quelle che possono essere utilizzate anche in armi comuni si considerano parti di arma comune.

7. L'obbligo, dell'avviso di trasporto previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra o di armi comuni.

8. Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da 250 a 1.000 euro se trattasi di parti di armi da guerra; con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda fino a 500 euro se trattasi di parti di armi comuni.

9. Il trasporto di armi comuni o di loro parti può essere effettuato da chiunque è titolare di una licenza di porto d'armi, anche se non in regola fiscalmente, oppure di una licenza di armiere, nel limite di dieci armi e di un numero illimitato di parti per ogni viaggio. Gli armieri che effettuano spedizioni ripetute e con le stesse modalità, vengono autorizzati dalla questura a dare corso ad ogni singola spedizione sulla base di preavviso in forma elettronica, inviato 24 ore prima della spedizione. L'autorizzazione è permanente.

10. Le armi o munizioni consegnate ad un vettore a fini di trasporto, vengono affidate alla vigilanza e alla custodia del vettore.

Art. 6 **(Caricatori e serbatoi fissi)**

1. È vietato detenere caricatori per armi di cat. B semiautomatiche a percussione centrale con capacità superiore a 20 colpi per le armi corte e a 10 colpi per le armi lunghe.
2. La capacità dei serbatoi fissi di armi semiautomatiche a percussione centrale non può superare quella stabilita per i caricatori. Le armi lunghe e corte di qualsiasi tipo a percussione anulare e quelle a ripetizione manuale non sono soggette a limitazioni del serbatoio fisso o del caricatore (serbatoio mobile).
3. Chi ha licenza di collezione può detenere caricatori, anche non pertinenti alle armi detenute, di capacità superiore a quella stabilita per le armi di cat. B o caricatori per le armi di cat. A, maggiorati rispetto a quello in dotazione all'arma, facendone denuncia.
4. Chi alla data del 13 novembre 2018 detiene armi semiautomatiche con serbatoio fisso di capacità superiore a quella consentita o caricatori denunciati e divenuti proibiti, è autorizzato a detenerli ulteriormente, ma non può cederli se non a persone autorizzate all'acquisto oppure previa riduzione a norma. Ne è consentito l'uso in poligoni. Nelle denunce di armi posteriori a tale data dovrà essere indicata la capacità del serbatoio o del caricatore base delle armi detenute.
5. La detenzione e la vendita dei caricatori non proibiti è libera; i caricatori di tipo proibito di cui al primo comma o i caricatori maggiorati rispetto al modello catalogato o classificato, sono equiparati, nel regime giuridico, alle parti di arma, con obbligo di registrazione da parte degli armieri e di denuncia.
6. Le norme sui caricatori e serbatoi per armi, contenute nel Decreto Legislativo 204/2010, nel Decreto Legge 121/2013 e nel Decreto legge 7/2015 sono abrogate.

Art. 7 **(Detenzione e collezione di armi)**

1. L'articolo 2 della L. 25 marzo 1986 n. 85 è abrogato.
2. **Alla Legge del 18 aprile 1975 n. 110, il comma 6 dell'art. 10 è abrogato e sostituito** dal seguente:

“Art. 10-bis: 1. La detenzione di armi comuni da sparo a norma dell’art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di

- a) trenta armi lunghe da caccia: si considerano tali, anche se non usabili in Italia a fini venatori, tutte le armi lunghe a colpo singolo o a ripetizione manuale, tutti i fucili semiautomatici a palla, salvo quelli di cat. A e tutti i fucili a canna liscia, anche se semiautomatici e combinati in qualsiasi calibro.
- b) dieci armi corte, in calibri a percussione anulare;
- c) dieci armi corte a percussione centrale;
- c) un numero illimitato di armi ad aria compressa, armi lanciarazzi, strumenti

lancia-siringhe, repliche, armi antiche che impiegano cartucce a percussione centrale o anulare, strumenti riproducenti armi ricavati dalla trasformazione di armi della cat. B o C.

d) un numero illimitato di parti di armi, fermo il divieto di farne raccolta. Per raccolta si intende la detenzione da parte di privati di più di cinque parti di arma meccanicamente identiche.

2. La detenzione di armi comuni da sparo o di loro parti in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza gratuita di collezione permanente da parte del questore, con il limite, per le armi corte semiautomatiche a percussione centrale e per le armi di cat. A, di tre esemplari per ogni modello commerciale o storico, dello stesso calibro. Variazioni nella meccanica, nei materiali, nelle marcature o punzonature, integrano un diverso modello; la variante va indicata nella licenza di collezione. La licenza iniziale viene rilasciata anche a chi ancora non detiene armi con indicazione del numero massimo di armi lunghe o corte che il richiedente dichiara di voler collezionare in futuro e le misure di sicurezza vengono adeguate al quantitativo indicato.

3. Le armi di cat. A devono essere detenute con particolari misure di sicurezza ed essere inserite in collezione. Armi in collezione e armi fuori collezione possono essere custodite assieme.

4. I tiratori sportivi che vogliono essere autorizzati ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, devono rispettare le seguenti condizioni:

a) fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente;

b) il possesso di un certificato rilasciato, da parte di un'organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, e che confermi:

I) che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente da almeno 12 mesi o che ha partecipato a gare attivamente; e

II) che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente e praticata dal detentore.

5. L'autorizzazione all'acquisto e detenzione delle armi di cat. A è valida cinque anni. Se vengono meno i requisiti per il rinnovo il detentore deve cedere le armi oppure modificarle in armi di categoria inferiore entro sei mesi.

6. L'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di armi di cat. A potrà essere richiesta a partire da 15 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; fino al rilascio dell'autorizzazione le armi sono soggette al regime anteriore.

7. Fino a quando non entrerà in funzione il sistema informatico di comunicazioni online con gli uffici di PS di cui all'art. 27, i collezionisti di armi devono tenere un registro vidimato dall'autorità locale di Pubblica Sicurezza (questore, commissariato, sindaco) in cui annotare immediatamente l'inserimento o cessione di ogni arma e ogni loro movimentazione.

8. L'inserimento o l'estrazione per acquisto, cessione o comodato di un'arma dalla licenza di collezione devono essere comunicati alla Questura entro 72 ore con le forme previste per la denuncia delle armi.

9. Un'arma in collezione può essere usata in poligoni e per caccia, ma il suo asporto per tali impieghi deve essere comunicato alla questura almeno 24 ore prima dell'uscita dal luogo di detenzione a mezzo PEC, o altro sistema telematico predisposto, indicando tempi previsti di uscita e di rientro e luogo di destinazione. Nel caso che il tempo indicato di rientro non possa essere rispettato, l'interessato dovrà darne comunicazione al più presto e non oltre 12 ore a mezzo telematico o presentandosi al più vicino ufficio di PS o dei Carabinieri o di Polizia locale.

10. È consentito il comodato di ogni tipo di arma salvo quelle di cat. A; le armi per uso scenico sono regolate da apposita norma.

11. Le armi di cui ai commi precedenti possono essere inserite sulla Carta Europea. L'interessato dovrà accertare che lo Stato di destinazione autorizzi l'uso di armi di cat. A.

12. I partecipanti a rievocazioni storiche possono inserire sulla Carta Europea armi della cat. C.

13. L'inosservanza delle norme sulla gestione delle armi in collezione è punita a norma dell'art. 17 R.D. 18 giugno 1931 n.773.

14. I soggetti che a norma dell'art. 73 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 sono legittimati al porto permanente di armi senza licenza, sono tenuti a denunciare le armi detenute e ad osservare la normativa in materia di armi di cat. A, nonché le norme sulle licenze di collezione e sull'impiego delle armi collezionate. La denuncia delle armi già detenute dovrà essere effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

15. È abrogata la lett. c) del comma 2 dell'art 38 T. U. delle leggi di PS.

16. È abrogato il comma 9 dell'art 10 della Legge 18 aprile 1975 n. 110.

Art. 8 **(Armi per uso di caccia)**

1. Il comma 2-bis della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è sostituito dal seguente:

“2-bis. 1. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso di armi lunghe da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica (cat. B9 europea), o con armi di lunghezza complessiva inferiore a 80 cm e canna inferiore a 45 cm, salvo armi Flobert, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare; l'attività venatoria è consentita con armi Flobert di calibro superiore a 6 mm. Un'arma lunga da fuoco semiautomatica si considera somigliante ad un'arma da fuoco automatica se non ha l'aspetto tradizionale di fucile da caccia a canna liscia o rigata e presenta struttura tipica di fucile mitragliatore o d'assalto quali calcio ribaltabile o

telescopico, impugnatura a pistola, maniglia di trasporto, così da indurre l'osservatore a considerarla tale.

2. È consentito l'uso di armi lunghe in calibri.22 per l'eradicazione delle nutrie. Tale attività può essere svolta da chiunque ha licenza di porto di arma lunga per uso di caccia, anche non in regola fiscalmente, o licenza di porto di arma lunga per tiro a volo, nel rispetto delle norme che verranno emanate dalle Regioni per regolare l'attività di eradicazione e per evitare che l'attività venga utilizzata per atti di bracconaggio.

Art. 9

(Regime degli strumenti di ridotta potenzialità non idonei ad offendere la persona - Armi ad avancarica liberalizzate)

1. Sono strumenti di ridotta potenzialità non idonei ad offendere la persona:

a) gli strumenti a forma di arma sia lunga che corta, ad aria compressa o gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule;

b) strumenti a forma di arma sia lunga che corta, ad aria compressa o gas compressi che lanciano proiettili con energia non superiore ad un Joule (armi softair o airsoft);

c) strumenti a forma di arma sia lunga che corta, ad aria compressa o gas compressi, destinati a lanciare capsule sferiche marcatrici biodegradabili e contenenti sostanze innocue, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri.

2. Le repliche di armi monocolpo ad avancarica sono equiparate agli strumenti di ridotta potenzialità.

3. Per la fabbricazione degli strumenti di cui al punto a) e delle armi ad avancarica occorre la licenza di fabbricazione per armi.

4. Le armi non da fuoco con potenza inferiore a 7,5 Joule, le armi paintball, le armi softair, sono armi improprie portabili ed usabili in luogo pubblico o aperto al pubblico solo per giustificato motivo, quale lo svolgimento di allenamenti o gare in luoghi recintati oppure in aperta campagna ove non si crei molestia o disturbo ad altri e danno alla natura. Le armi ad avancarica non possono essere portate in luogo pubblico; e aperto al pubblico, fatto salvo il disposto del comma 5°, e possono essere usate solo in poligoni di tiro. Ad essi si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art.10.

5. Il porto e l'uso di armi ad avancarica o di armi antiche o di armi bianche o di strumenti riproducenti armi è consentito ai partecipanti a manifestazioni o rievocazioni storiche, con l'osservanza, se del caso, delle norme di cui all'art. 57 T.U. Leggi di PS, ma senza obbligo di assistenza della forza pubblica.

6. La cessione per ragioni di commercio delle armi liberalizzate e assimilate di cui al comma 1 lett. b) e c) libera. Per gli altri strumenti è consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista

dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931; la vendita o cessione è consentita solo ai maggiorenni.

7. I commercianti di armi provvedono all'annotazione della vendita nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalità previste dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940. Gli strumenti di ridotta potenzialità non sono soggetti a licenze di alcun genere.

8. A cura del produttore o importatore gli strumenti di cui al primo comma devono essere muniti di un marchio consistente da un pentagono della superficie minima di un centimetro quadrato, da con all'interno la lettera L, attestante che esse sono di potenza non superiore a quella consentita e che non possono essere trasformate in armi da fuoco. Gli strumenti di cui al comma 1, punto a) devono essere muniti di matricola. Le repliche di armi monocolpo ad avancarica sono soggette a marcatura con i dati del produttore e la matricola, e controllo di un Banco di Prova riconosciuto.

9. L'importazione ed il commercio di armi liberalizzate non da fuoco di potenza superiore alla consentita, oppure trasformabili in armi da fuoco, è punita con le pene stabilite per l'importazione e la vendita di armi comuni da sparo.

10. La verifica preventiva, a proprie spese sui prodotti diversi da quelli al comma 1 punto a), fabbricati in Italia o importati può essere richiesta dall'importatore o produttore al Banco di Prova, mediante presentazione di un prototipo. Le autorità doganali o addette al controllo di pacchi provenienti dall'estero possono, in caso di dubbio, richiedere che l'importatore acquisisca la certificazione del Banco di Prova

11. La vendita commerciale degli oggetti di cui al presente articolo da parte di chi non è munito di licenza di PS e la messa in circolazione di oggetti non muniti dei prescritti marchi è punita con la sanzione amministrativa da 300 a 1.000 euro per ogni oggetto, comunque non superiore complessivamente a 10.000 euro.

Art. 10

(Controllo degli strumenti ad aria compressa)

1. Gli strumenti ad aria o gas compressi di cui all'articolo 9 lett. a) e c) non possono utilizzare il funzionamento automatico.

2. La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 9 lett. a) è subordinata alla preventiva verifica di conformità da parte Banco di Prova che la rilascerà in base alla documentazione e/o alla visione del prototipo. Analoga procedura si applica alla declassificazione di armi già detenute.

3. Il Banco di prova provvederà a pubblicare entro sei mesi l'elenco dei marchi stranieri sostanzialmente equivalenti a quello italiano e sostitutivi di esso ai fini della importazione e del commercio eventualmente uniformando ad essi anche i propri criteri di misurazione della potenza.

4. Il Regolamento di cui al DM 9 agosto 2001, n. 362 è abrogato.

5. Le armi ad aria o gas compressi già detenute in Italia alla data del 26 agosto

2001 sono considerate di potenza inferiore a 7,5 Joule se corte; le armi lunghe vengono declassificate e tolte dalle denunce in base a certificazione di un armiere in cui attesti che l'arma non ha potenza superiore a 7,5 Joule, calcolata sulla media di 5 colpi, indicando lo strumento usato per la misurazione e annotando la certificazione e i dati dell'arma nel proprio registro di PS.

Art. 11 (Strumenti riproducenti armi)

1. Alla legge L. 18 aprile 1975, n.110, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 – Strumenti riproducenti armi. 1. Gli strumenti che riproducono armi corte o lunghe o che assomigliano ad esse si distinguono in

a - a salve o strumenti da segnalazione acustica

b - strumenti inerti

c - strumenti di ridotta potenzialità airsoft o paintball di cui all'art. 9

2. Sono a salve o da segnalazione acustica o di allarme i dispositivi muniti di camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, e che non possono essere trasformati per sparare attraverso la canna pallini o una palla o un proiettile. Quelle in calibro non superiore a 7,65 mm (.32) possono avere lo sfogo dei gas attraverso la bocca della canna (cosiddette front firing) e possono consentire l'innesto di un tromboncino per il lancio di artifici pirotecnici.

3. Rientrano fra le armi comuni da sparo, nella cat. B o C, ai soli fini del commercio e della detenzione, tutti quegli strumenti a salve che siano stati ricavati, rispettivamente, dalla trasformazione di un'arma della categoria B o C. La loro omessa denuncia è punita con la sanzione amministrativa di 300 Euro e con la confisca dello strumento.

4. Sono strumenti inerti quelli che hanno forma e aspetto di arma da fuoco lunga o corta, ma non sono muniti di camera di cartuccia. La canna deve essere occlusa.

5. Gli strumenti di cui alle lettere a) e b), se realizzati in metallo, devono avere la canna parzialmente ostruita e non in grado di camerare cartucce.

6. Gli strumenti riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da fuoco o in parti di armi da fuoco o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona.

7. Gli strumenti di cui al punto c) sono regolati all'art. 10.

8. La fabbricazione, l'importazione o la messa in commercio di strumenti trasformabili in armi da sparo o le cui parti essenziali possono essere usate in armi da sparo sono punite con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.

9. La verifica preventiva, a proprie spese, sui prodotti fabbricati in Italia o

importati, può essere richiesta dall'importatore o produttore al Banco di Prova, mediante presentazione di un prototipo. Le autorità doganali, se manca la verifica preventiva e in caso di dubbio, possono richiedere che l'importatore acquisisca la certificazione del Banco di Prova.

10. Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si usi un'arma per uso scenico o strumenti riproducenti armi.

11. Gli strumenti di cui alla lettera a) sono portabili per giustificato motivo e cioè per gli scopi leciti per cui sono stati concepiti quali allarme, segnalazione, difesa da animali; gli strumenti di cui alla lett. b) sono di libero porto; gli strumenti di cui alla lettera a) e b) devono essere portati in modo occulto. È lecito sparare con armi a salve o sparare in aria con armi a palla al fine di prevenire imminenti aggressioni o di allontanare persone o animali malintenzionati, specialmente in ore notturne.

12. Chi detiene armi a salve o lanciarazzi che con la presente legge vengono fatte rientrare fra le armi comuni da sparo deve denunciarne la detenzione entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Art. 12

(Requisiti soggettivi per la detenzione e il porto d'armi)

1. **Alla Legge del 18 aprile 1975, n. 110**, l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 - Requisiti soggettivi per la detenzione e il porto d' armi. 1. Le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione, la detenzione e il trasporto di armi comuni da sparo di qualsiasi tipo, possono essere rilasciate solo a chi ha l'idoneità psichica e non ha tenuto ripetutamente e in modo verificato, condotte pericolose o moleste contro la persona o i beni altrui, che dimostrano incapacità di autocontrollo o asocialità o psicopatie e quindi sono indici di una scarsa affidabilità.

2. Il certificato di idoneità psichica alla detenzione di armi deve essere rinnovato ogni cinque anni. Chi è munito di una licenza di porto d'armi e non la rinnova, deve presentare il certificato entro 90 giorni dalla scadenza della licenza.

3. Per la licenza di porto d'armi occorre inoltre possedere adeguata idoneità fisica, certificata dall'ufficio di medicina legale della ASL, tale da consentire un adeguato controllo sull'arma e sulle situazioni in cui l'arma potrà essere usata.

4. L'idoneità psichica (assenza di malattie o disturbi psichici, non uso di droghe o abuso di alcool e medicinali) è certificata dal medico di base utilizzando a tal fine tutti i dati medici accessibili del paziente. Se questi dati mancano o non gli consentono di esprimere un giudizio, la valutazione è da lui demandata all'ufficio di medicina legale della ASL; questo, solo in presenza di elementi di fatto significativi, può richiedere un accertamento specialistico sulla specifica

problematica sanitaria individuata. Sono vietati accertamenti psicologici. Contro la decisione negativa del medico di base o del medico legale può essere proposto ricorso al Collegio medico presso l'ASL. L'ufficio di PS competente a rilasciare la licenza non può disattendere la valutazione dell'ASL

5. Per gli appartenenti alle Forze Armate e dell'Ordine la capacità psicofisica è comprovata dal fatto che al momento della domanda siano autorizzati al porto di armi a norma dei loro regolamenti di Corpo, circostanza che autocertificheranno; negli altri casi la certificazione è rilasciata dal medico di Corpo.

6. Va garantito per quanto possibile il diritto delle persone portatrici di minorazioni fisiche di svolgere attività sportiva e venatoria con armi, eventualmente stabilendo le specifiche limitazioni utili a garantire la sicurezza del tiratore e altrui.

7. Il medico certificante non è responsabile per futuri abusi nell'uso delle armi, se dalla anamnesi del richiedente non erano emersi elementi di criticità. Il funzionario di PS che rilascia una licenza in materia di armi non è responsabile per futuri abusi nell'uso di armi, se dagli accertamenti svolti non erano emersi elementi sufficienti per negare la licenza.

8. Non può ottenere licenze o autorizzazioni in materia di armi chi:

a) ha subito condanna penale, anche patteggiata, alla pena della reclusione superiore a tre mesi per delitto non colposo, o alla pena della reclusione in qualunque misura per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, oppure per associazione a delinquere, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona, incendio, porto abusivo di arma, detenzione di arma da guerra, clandestina o proibita o di esplosivi, spaccio di droga;

b) ha riportato condanna anche patteggiata a pena detentiva per violenza o resistenza all'Autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) rientra tra le persone indicate nell'art. 18 della legge 22 maggio 1975 n. 152 sulla tutela dell'ordine pubblico;

d) ha riportato due condanne, anche patteggiate, a pena detentiva per guida in stato di ebbrezza;

e) sia stato diffidato dal questore da meno di un anno, o chi è sottoposto ad altra misura di prevenzione o DASPO e a colui contro il quale pende un procedimento per l'applicazione di tali misure;

f) è interdetto;

9. Nella valutazione dei precedenti penali di cui al comma precedente non si tiene più conto, dopo il decorso di cinque anni dalla commissione del reato (o di dieci anni per i recidivi), dei reati estinti a seguito di sospensione condizionale della pena o di patteggiamento oppure dei precedenti estinti per avvenuta riabilitazione, salvo che si tratti di reati tentati o consumati di omicidio, rapina, oppure di altre condotte violente commesse con armi, oppure di condotte pericolose che dimostrano incapacità di autocontrollo o asocialità o psicopatie. Per le situazioni di cui alla lett. e) del comma precedente dovrà esser effettuata nuova valutazione della affidabilità dell'interessato dopo che siano trascorsi

cinque anni dalla emissione del provvedimento.

10. L'autorità di PS può negare licenze o autorizzazioni in materia di armi a coloro per i quali non è possibile stabilire la condotta anteriore, quali immigrati da paesi extracomunitari, oppure a chi è indagato per i reati sopra indicati oppure a chi è sospettato di partecipazione ad organizzazioni mafiose o terroristiche, indicando i fatti concreti che giustificano il provvedimento. Non si tiene conto di querele o denunce se i fatti non sono stati direttamente accertati dalla polizia giudiziaria o verificati giudizialmente, né di situazioni non strettamente personali.

11. Se la licenza in materia di armi viene richiesta da una persona giuridica, essa è rilasciata al legale rappresentante o ad uno o più institori.

12. Chi richiede una licenza per la detenzione, la collezione o il porto di armi comuni da sparo deve possedere la capacità al maneggio di armi, certificata dal Presidente di una sezione del Tiro a Segno Nazionale dopo un corso di istruzione ed esame; essa vale a vita. La capacità è presunta per chi ha prestato servizio militare o servizio armato in corpi di agenti di PS o ha detenuto o portato armi prima dell'entrata in vigore della presente legge. È esentato dalla presentazione del certificato chi espressamente rinuncia alla detenzione di munizioni di qualsiasi genere e di polvere da sparo. La detenzione di munizioni in violazione della rinuncia è punita con la reclusione da tre a nove mesi e con la multa da 1.000 a 3.000 euro e la confisca di tutte le armi.

13. Le persone autorizzate ad andare armate per la loro qualità permanente di cui all'art.73 T,U. Leggi di PS che acquisiscono tale qualifica dopo l'entra in vigore della presente legge di Recepimenti della Direttiva devono possedere la capacità al maneggio armi di cui al comma precedente.

14. L'art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

Art. 13

(Licenza di porto d'armi corte per difesa personale)

1. È rilasciata, salvo che ostino gravi motivi e senza necessità di dimostrare la capacità tecnica, licenza gratuita di porto d'armi corte per difesa personale ai seguenti soggetti, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 e non già autorizzati a portare armi senza licenza:

a) agli ufficiali delle Forze Armate in servizio; l'amministrazione di appartenenza rilascerà apposita attestazione da cui risulti la permanenza in servizio e che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo dell'arma in dotazione individuale.

b) ad ex ufficiali delle Forze Armate e a chi ha prestato servizio nei corpi delle Forze di Polizia ed è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età o ha comunque cessato dal servizio, e non colpiti da provvedimento di destituzione, decadenza o dispensa dal servizio o messa fuori ruolo, per la durata di sei anni.

- c) agli ex appartenenti ai servizi di sicurezza, per la durata di sei anni.
 - d) ai titolari di licenza di fabbricazione, commercio e riparazione di armi e ai loro rappresentanti; in questo caso la licenza autorizza anche al trasporto di armi quale campionario.
 - e) ai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario, a riposo, per la durata di sei anni.
2. Dopo sei anni la licenza è soggetta al pagamento delle tasse di concessione governativa e viene rilasciata a richiesta, senza necessità di dimostrare il bisogno di andare armati.
 3. Il prefetto può rilasciare licenza soggetta a pagamento di tassa di concessione governativa, sulla base di una oggettiva valutazione ambientale e personale
 - a) a chi, per l'attività svolta o per incarichi ufficiali che ricopre, è soggetto a rischio di rapina, rapimento o aggressione, come, ad esempio, porta valori, orafi, rappresentanti di gioielli, industriali, tassisti, benzinai.
 - b) ad altri soggetti i quali si trovino nella necessità di difendere la propria persona o i propri familiari o i propri beni, oppure esposti a pericolo per particolari situazioni familiari o ambientali o per gravi minacce subite.
 Può rilasciare inoltre licenza ai periti balistici e ai medici legali per i quali, in base agli incarichi già svolti o ricevuti, emerge la necessità di usare armi comuni da fuoco per la propria attività o per difesa personale.
 4. Chi richiede la licenza di porto d'armi deve esporre nella domanda il motivo della richiesta ed allegare, oltre ai documenti comprovanti l'attività svolta o il titolo di legittimazione, la documentazione, di cui al precedente art. 12.
 5. La licenza di cui al comma 3 ha la validità di sei anni dalla data di rilascio ed è soggetta a conferma annuale su domanda dell'interessato da presentare 30 giorni prima della scadenza, unitamente alla certificazione medica e alla prova dei pagamenti della tassa di concessione governativa. Questi, nella domanda di conferma deve dichiarare sotto personale responsabilità, che permangono tutti i requisiti e le condizioni che hanno giustificato il rilascio della licenza. Non è richiesta la presentazione di nuova documentazione, salvo quella medica. Se entro 30 giorni non viene emesso provvedimento di diniego al rinnovo, la licenza si intende confermata. In caso di mancata conferma la licenza rimane valida come licenza di tiro a volo. Il porto di un'arma corta da difesa con licenza non confermata è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 e 6.000 Euro.
 6. I comandanti delle Forze dell'ordine autorizzano gli agenti ed ufficiali dei rispettivi corpi a portare un'arma corta diversa da quella di ordinanza, oltre ad essa, o in alternativa ad essa se fuori servizio, per giustificate esigenze di difesa od operative, anche in deroga all'art.77 L. 1 aprile 1982 n. 121
 7. I magistrati onorari di cui all'art. 4 R.D. 30 gennaio 1941 e s.m. e gli ufficiali giudiziari hanno diritto ad ottenere licenza gratuita di porto se in possesso di abilità al maneggio armi e idoneità psicofisica.
 8. Chi chiede il rinnovo di una licenza no; deve consegnare quella scaduta. In caso di smarrimento di licenza chi richiede il suo duplicato non deve produrre alcun documento salvo la denuncia di smarrimento. Il duplicato deve essere

rilasciato entro dieci giorni e nel frattempo il richiedente può utilizzare come titolo abilitativo la denuncia di smarrimento abbinata ad un documento di identità.

Art. 14
(Custodia delle armi e delle munizioni)

1. Alla **Legge del 18 aprile 1975, n. 110, il comma 1** dell'art. 20 è sostituito dai seguenti commi:

“**Art. 20. 1.** Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.

Il presente articolo regola la custodia da parte di soggetti privati, al fine di prevenire furti.

2. Le armi comuni da sparo e le munizioni devono essere diligentemente custodite al fine di evitare che siano oggetto di furti. Le misure di custodia devono essere attive quando nessuna persona capace si trova nel luogo di custodia; le armi possono essere custodite in qualsiasi luogo idoneo alla custodia a cui il possessore possa accedere liberamente.

3. Le armi devono essere custodite scariche e separatamente dalle munizioni ad esse pertinenti, salvo quelle armi che è necessario conservare cariche a fini di difesa personale o abitativa, da parte del detentore e dei suoi familiari. Armi appartenenti a più persone conviventi possono essere conservate tutte assieme. Armi ricevute in comodato vengono computate ai fini delle misure di sicurezza.

4. Nessuna custodia diligente o misura di sicurezza è richiesta per la detenzione di armi antiche e loro repliche e di armi ad aria compressa.

5. L'adeguata custodia delle munizioni entro una abitazione è soddisfatta se la casa è munita di porta blindata oppure se esse sono custodite in armadi di sicurezza o piccole casseforti. Durante il trasporto le munizioni devono essere tenute separate dall'arma che le impiega. Le armi e le munizioni non possono essere lasciate incustodite su autoveicoli o in tende, camper, roulotte, capanni, e simili ricoveri. L'omessa custodia di munizioni è punita con la sanzione amministrativa da 200 a 600 Euro.

6. Le armi e le munizioni possono essere detenute in luoghi diversi dalla propria residenza o in più luoghi, anche non destinati ad abitazione, facendone denuncia a norma T.U. di PS. È consentita la custodia in banca, in cassette di sicurezza, facendone indicazione in denuncia a norma del T.U. di PS.

7. Le dotazioni di sicurezza devono essere adeguate al tipo e al numero di armi e al livello di sicurezza dei luoghi e dell'edificio. Le misure di sicurezza da adottare sono quelle esposte nello allegato I. Le misure stabilite nello allegato I si applicano a partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Per la detenzione di un massimo di sei fucili di categoria diversa dalla A, e di

tre armi corte e con un indice di sicurezza inferiore a 60 è sufficiente un armadio di sicurezza di livello S1 o la porta blindata; ogni pistola può essere sostituita con due fucili.

9. La custodia entro armadio corazzato di grado II o di una cassaforte di una parte essenziale di arma o dell'astina di fucili a canne lisce, consente di non calcolare il resto dell'arma nel numero delle armi detenute,

10. I titolari di licenze di collezioni che già hanno attuato le misure di sicurezza stabilite nella licenza di collezione devono adeguarsi alle nuove misure solo in caso di aumento nel numero delle armi detenute tale da comportare l'aumento del parametro di rischio indicato nello all. I, tabella I, punto IV. Il grado di sicurezza delle dotazioni già installate verrà comprovato con dichiarazione del produttore o dell'installatore, in analogia con i criteri indicati nelle norme UNI o analoghe.

11. La licenza di collezione di armi, e relative misure di sicurezza deve essere aggiornata quando in conseguenza dell'acquisto di nuove armi e in relazione sia al numero che alla qualità, aumentano i parametri di rischio indicati nello all. I, tabella I, punti III e IV. Il termine per attuare gli aggiornamenti è di 90 giorni dal rilascio della licenza aggiornata.

12. Il questore non può stabilire misure di sicurezza più gravose di quelle qui indicate, salvo che si superi il n. di 200 armi da fuoco, escluse doppiette o sovrapposti a canna liscia, combinati, carabine a percussione anulare. Può concedere deroghe di fronte a situazioni che fanno ritenere adeguate le misure adottate o proposte dall'interessato.

2. All'art. 20-bis della Legge 110 del 18 aprile, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque detiene armi, munizioni, esplosivi soggetti a denuncia e coabita con persona a cui è stato fatto divieto di detenere tali cose, è tenuto ad adottare adeguate misure affinché la stessa non possa impossessarsene.” Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, cose fra quelle indicate è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

Art. 15 **(Regime delle armi antiche)**

1. Le armi antiche, salvo le armi da fuoco antiche che usano munizioni a percussione centrale o anulare, sono di libera importazione, vendita e detenzione, nel rispetto della normativa sui beni culturali. La licenza di collezione o raccolta di armi antiche è abolita.

2. Gli uffici delle questure provvederanno ad inviare entro sei mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, copia delle denunce e delle licenze di collezione o raccolta relative alle armi antiche liberalizzate alle soprintendenze locali per i Beni e le Attività culturali per quanto di competenza. Queste provvederanno,

entro 18 mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, alla verifica dell'interesse culturale delle armi a norma del **Decreto Legislativo** del 22 gennaio 2004, n. 42, e **successive modificazioni**, e ai conseguenti provvedimenti. In mancanza di dichiarazione di interesse culturale entro tale termine, le armi cessano di essere soggette alle norme sui beni culturali.

3. Le armi antiche che usano munizioni a percussione centrale o anulare sono soggette alle norme del Testo Unico di pubblica sicurezza relative alle armi comuni da sparo, ma sono detenibili senza limitazione di numero e senza licenza di collezione e senza misure di sicurezza. I reati di loro omessa denuncia e di porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico sono puniti rispettivamente ai sensi degli art. 697 e 699 C.P.

Art. 16 **(Armi proprie non da sparo)**

1. Armi proprie bianche sono gli oggetti la cui destinazione primaria è l'offesa alla persona, quali spade, bastoni animati, sciabole, pugnali, baionette, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, manganelli, noccoliere, storditori elettrici in grado di produrre stato di incoscienza o incapacità di reagire o difendersi o forte dolore nella persona colpita dalla scarica.

2. Si considerano armi improprie le armi proprie da punta e/o da taglio prive di filo e con la punta ottusa.

3. Le armi bianche da punta o da taglio o contundenti sono di libera importazione, vendita e detenzione; ne è vietato il porto in modo assoluto in luogo pubblico o aperto al pubblico.

4. Altri tipi di armi proprie non da sparo, quali bombolette urticanti non liberalizzate, strumenti atti ad inabilitare o provocare dolore mediante una scarica elettrica, sono importabili con licenza de Questore e vendibili solo da armieri.

5. Il porto delle armi proprie non da sparo in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato in modo assoluto. Tali armi possono essere vendute solo a maggiorenni e la vendita deve essere registrata su registro giornaliero di PS con acquisizione di copia del documento di identità. È consentita la vendita da parte di siti Internet con sede in Italia, il cui titolare si munisca di detta licenza di PS e relativo registro e acquisisca copia del documento di identità dell'acquirente; le armi acquistate possono essere spedite solo alla residenza risultante dal documento.

6. Il porto di queste armi è punito a norma art. 699 C.P. Le altre violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con le sanzioni di cui all'art. 17 R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

7. L'articolo 49 del R. D. 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.

Art. 17 **(Armi improprie)**

1. L'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, è sostituito dal seguente:

“Art. 4 – Armi improprie. 1. Armi improprie atte ad offendere sono:

a) gli strumenti che pur potendo offendere, sono usati per lo svolgimento di attività legittime quali archi, balestre, fionde, coltelli di ogni genere a lama fissa o a serramanico, machete, strumenti appuntiti o taglienti, bastoni muniti di puntale acuminato;

a) gli strumenti ed oggetti contundenti quali mazze, tubi, catene, sbarre, spranghe, bulloni, sfere metalliche;

c) ogni oggetto o strumento non espressamente indicato **alle lettere a) e b)** chiaramente portato, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

d) I puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.

e) Le armi da punta e/o da taglio prive di filo o con la punta ottusa.

2. Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti, salva l'ipotesi di cui alla lett. c) del comma precedente:

a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto.

b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.

d) i coltelli tipo “svizzero” e gli strumenti multiuso anche se muniti di lama da coltello non eccedente i 10 cm.

3. Gli strumenti sportivi quali gli strumenti ad aria gas compressi di debole potenza, quelli softair e paintball, quelli da segnalazione acustica, sono regolati con nome specifiche all'art. 9 della presente legge.

4. Il porto delle armi improprie è consentito per giustificato motivo. Per giustificato motivo si intende ogni razionale motivazione la quale, in base alle circostanze di tempo e di luogo, in base alla persona agente e all'attività che essa svolge, rende credibile e verosimile che lo strumento o l'arma non vengano portati allo scopo di recare offesa ad altri o a scopo aggressivo.

5. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.

6. È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da uno a tre anni con l'ammenda 3.000 a 20.000 euro. La pena è della reclusione da tre a sei anni e della multa da 5.000 a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. Per riunione pubblica si intende ogni manifestazione di tipo sportivo a squadre, ogni tipo di raduno o comizio politico ogni manifestazione musicale all'aperto, ed ogni altro concorso di persone in cui è prevedibile riscaldamento degli animi. È vietato il porto di armi in discoteche, salvo che agli addetti al

controllo.

7. Chiunque porta in una riunione pubblica uno strumento atto ad offendere, è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 a 20.000 euro. Se lo strumento viene usato al fine di ledere di ledere, la pena è raddoppiata.

8. La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

9. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

10. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

Art. 18

(Porto abusivo di armi proprie non da sparo o di armi antiche soggette a denuncia)

1. L'art. 699 C.P. è sostituito dal seguente:

“Art. 699 - Porto abusivo di armi. 1. Chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico un'arma propria diversa dalle armi comuni da sparo o un'arma antica soggetta a denuncia, è punito con l'arresto da diciotto mesi a tre anni e con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

2. Il porto nelle riunioni pubbliche è punito con le pene di cui all'art. 4 L. 18 aprile 1010 n. 110.

3. Chi detiene armi nei locali ove svolge la propria attività commerciale, artigianale o professionale è legittimato a portare le armi anche nei locali aperti al pubblico, salvo che vi si stiano svolgendo riunioni pubbliche.

4. La licenza per il porto di bastone animato è abolita

Art. 19

(Disposizioni sulla vendita di munizioni e loro componenti)

1. Dopo l'art. 5 della legge L. 18 aprile 1975 n.110, modificato dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

“Art 5-bis - Disposizioni sulla vendita di munizioni e loro componenti. 1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, relative

alla registrazione delle vendite sul registro giornaliero. non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini o pallettoni (c.d. munizioni spezzate). L'acquirente deve essere titolare di una licenza di porto d'armi od aver ottenuto apposito nulla osta all'acquisto.

Art. 20 **(Quantitativi di cartucce detenibili dai privati)**

1. Possono essere detenute senza farne denuncia e senza licenza di deposito:
 - a) Fino a 1500 cartucce a pallini e pallettoni o Flobert, detenute da soggetti in possesso di fucili idonei a utilizzarle oppure se il detentore è munito di licenza di caccia o di tiro volo in corso di validità, anche se non fiscalmente in regola.
 - b) Fino a 1000 cartucce per arma lunga a percussione anulare cal. 22.
2. Possono inoltre essere detenute facendone denuncia:
 - c) Fino a 1500 cartucce complessive per armi lunghe a palla
 - d) Fino a 300 cartucce a percussione centrale per arma corta.La natura di munizione per arma lunga o per arma corta è tecnico-storica e non è influenzata dal tipo di arma in cui la cartuccia viene utilizzata. Le cartucce a percussione anulare e Flobert si considerano convenzionalmente per arma lunga.
3. Il prefetto può rilasciare, senza eseguire accertamenti tecnici sui locali, una licenza permanente di deposito per ulteriori e maggiori quantitativi, con il limite di 5.000 cartucce complessive dei tipi di cui alle lettere c) e d) e di 5 kg di polvere da ricarica, a chi dimostri di averne necessità nello svolgimento di una attività di tipo sportivo, svolta anche con modalità diverse da quelle indicate nell'art. 7.
4. La denuncia della detenzione delle cartucce a palla deve contenere l'indicazione del loro calibro. Non deve essere denunciato il loro consumo. Le cartucce acquistate a reintegro di quantitativi consumati, non sono soggette a denuncia.
5. La detenzione di cartucce va denunciata, quando le stesse non vengano consumate entro 72 ore dall'acquisto.
6. Il trasporto dei quantitativi di munizioni, polvere e prodotti esplosivi legalmente detenuti non è soggetto ad autorizzazioni o comunicazioni.
7. Chi esercita la carica casalinga delle munizioni, deve denunciare solo la detenzione della polvere da sparo nella misura massima di 5 kg, ivi compresi i quantitativi contenuti nelle cartucce comunque detenute, e rispettare i limiti numerici di cartucce indicati nei commi precedenti. Il quantitativo convenzionale di polvere contenuta in ogni cartuccia, sia ai fini della detenzione che di ogni licenza di deposito, è fissato in 1,5 gr per le cartucce per arma liscia, in 0,3 gr per le cartucce per arma corta, in 0,1 gr per le cartucce a percussione anulare.
8. I collezionisti di munizioni attive, antiche e moderne, possono detenere fino a due cartucce per ogni calibro e sue varianti fino al limite di 5.000 pezzi. L'aumento del quantitativo viene autorizzato dal prefetto a norma del comma 3.
9. L'art. 26 della L. 110/1975 è abrogato.

Art. 21
(Validità delle licenze di porto)

1. Il fatto che una licenza di pubblica sicurezza non sia in regola fiscalmente, non incide sulla validità della licenza e comporta solo sanzioni fiscali; le licenze di porto d'armi autorizzano all'acquisto e trasporto di armi e munizioni e all'ottenimento ed uso della Carta Europea, anche se non in regola fiscalmente.

Art. 22
(Termini per il rilascio di licenze)

1. Il termine per il rilascio di licenze o autorizzazioni o visti per l'acquisto e il trasporto di armi e munizioni e il termine per il rilascio di licenze di porto d'armi è di 5 settimane. Il termine per il rilascio di licenze di trasporto per gli armieri è di una settimana.

2. Quando una domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata e non vi sono motivi ostativi al rinnovo, è obbligo perentorio del funzionario di provvedere al rinnovo al più presto e comunque non oltre il termine di scadenza affinché il cittadino possa ricevere ed utilizzare la licenza senza interruzioni di validità.

3. Il documento originale che contiene licenze di PS è di proprietà del titolare e non deve essere restituito o consegnato se non in caso di sospensione o revoca.

4. Il Ministero dell'Interno, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge provvederà con circolari ad indicare, per ogni tipo di licenza, le procedure che i singoli uffici devono osservare nei rapporti con il cittadino, curando la massima semplificazione e chiarezza di ogni procedura e l'eliminazione di ogni formalità non strettamente necessaria.

5. Il Ministero organizzerà un osservatorio per il controllo dell'osservanza da parte di tutti gli uffici della normativa e circolari, senza l'introduzione di oneri e formalità non richieste, e per il controllo sulla uniformità di condotte nella valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per il rilascio delle licenze. Il cittadino può segnalare all'osservatorio ogni fatto di inosservanza delle norme. Ogni anno il Ministero riferirà al Parlamento circa le situazioni evidenziate dai cittadini e circa i provvedimenti adottati.

6. Limitazioni alle licenze o autorizzazioni di pubblica sicurezza adottate a norma dell'art. 9 RD 19 giugno 1931 n. 773 (TULPS) devono essere adottate con atto amministrativo individuale, motivato con specifiche esigenze di sicurezza pubblica riferibili al soggetto interessato. È vietato apporre sulle licenze timbri e indicazioni o prescrizioni non previste dalle norme vigenti. Limitazioni di portata generale rivolte al pubblico, in base al citato 9, devono essere convalidate dal Ministero dell'Interno entro quarantotto ore.

Art. 23
(Marcatura delle armi)

1. La marcatura unica delle armi comuni da fuoco, già regolata dalla Direttiva Europea 18 giugno 1991 n. 477, modificata dalla direttiva CEE 21 maggio 2008 n. 2008/51/CEE, comprende il nome del fabbricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, la matricola e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte della matricola e, ove possibile, il modello. Ciò non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.
2. A partire dal 14 settembre 2018 dovranno recare la marcatura anche le parti essenziali di arma comune da fuoco prodotte o importate dopo tale data; per le armi importate la marcatura delle parti è richiesta solo per le armi di modello posteriore al 14 settembre 2018.
3. Nel caso in cui un componente essenziale sia troppo piccolo per essere provvisto di marcatura in conformità del presente articolo, esso è contrassegnato almeno da una matricola o da un codice alfanumerico o digitale.
4. Su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni deve essere apposta la marcatura in modo da indicare il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.
5. Nei trasferimenti di armi da fuoco o dei loro componenti essenziali dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione vanno provviste della marcatura unica, che consenta anche di identificare l'ente che effettua il trasferimento.
6. La mancanza di marcatura sulle singole parti essenziali non rende l'arma clandestina ed è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1200 Euro. Irregolarità della marcatura che non rendano impossibile l'identificazione di un'arma con una normale ispezione, sono punite con la sanzione amministrativa da 500 a 1200 Euro.
7. Le armi ad aria compressa non liberalizzate devono recare, messe in commercio a partire dal 14 settembre 2018, devono recare almeno l'indicazione del produttore ed il numero di matricola.

Art. 24
(Armi clandestine)

1. L'art. 23 della L. 18 aprile 1975 n. 110 è sostituito dal seguente:

“Art. 23. 1. Sono considerate clandestine:

- 1) le armi comuni da fuoco non catalogate se prodotte o importate dal 1° ottobre 1979 al 31 dicembre 2011 e
- 2) le armi comuni da fuoco non sottoposte e classificazione da parte del

Banco di prova se prodotte o importate dopo il 1° dicembre 2012, in quanto soggette a classificazione;

3) le armi comuni da fuoco sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all'art. 23 della presente legge. La mancanza del marchio del Banco di Prova non rende l'arma clandestina.

4) Le canne intercambiabili prive di matricola.

2. È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa 2.000 a 20.000 Euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Le medesime condotte relative ad armi ad aria compressa non liberalizzate e prodotte dopo il 1° ottobre 1979, sono punite con l'arresto da uno a tre mesi o l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.

3. Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 15.000 Euro.

4. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa 2.000 a 20.000 euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffatta' o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al presente articolo.

5. È consentito il trasporto al Banco di Prova di prototipi e canne privi di segni di identificazione, salvo la matricola, per la classificazione o verifica.

Art. 25 (Alterazione di armi)

1. L'art. 3 della L. 18 aprile 1975, n.110 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - Alterazione di armi. 1. È vietato alterare i meccanismi di un'arma al fine di consentire il tiro a raffica, o accorciare un'arma lunga in misura tale da trasformarla in arma corta. L'applicazione e l'uso di accessori, ivi compreso il silenziatore, su di un'arma, non comporta mai alterazione della stessa.

2. I fabbricanti e riparatori possono compiere sulle armi ogni tipo di modifica diversi da quelle di cui al comma 1, effettuando le relative registrazioni e inviando l'arma al Banco di prova per il controllo e l'eventuale riclassificazione, se dovuti.

3. I contravventori sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 500 a 2.500 euro.

Art. 26 (Classificazione armi)

1. Alla legge 18 aprile 1975 n. 110, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

“*Art. 6-bis – Classificazione delle armi. 1.* A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e **successive modificazioni**, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea.

2. La classificazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o sulla base dei prototipi stessi.

3. Non sono soggette a classificazione le armi lunghe a canna liscia a caricamento successivo o a ripetizione manuale con lunghezza di canna non inferiore a 45 cm., le repliche di armi ad avancarica, le armi ad aria o gas compressi

4. La classificazione di un'arma costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.

5. Non è richiesta la bancatura per controllare la resistenza dell'arma se essa già reca il marchio di un Banco di Prova riconosciuto; non è richiesto il controllo sulla presenza dei segni identificativi prescritti per le armi di nuova produzione, se l'arma è già stata controllata da un Banco di uno Stato comunitario o di uno stato extracomunitario il quale risulti aver ufficialmente adottato identici criteri in materia di segni distintivi.

6. Il Banco nazionale rende pubblici e accessibili in via informatica i dati relativi alle classificazioni indicando in ogni singola scheda

- il numero progressivo d'iscrizione;
- la tipologia di arma dell'arma e il calibro;
- il modello indicato dal produttore oppure il modello ufficiale per le armi ex ordinanza, se noti. Per modello si intende la denominazione commerciale usata dal produttore e, per le armi demilitarizzate, la sigla ufficiale dell'arma di ordinanza. Confezioni artistiche od artigianali non costituiscono un diverso modello se rimangono invariati il calibro e le parti meccaniche di esso.
- il produttore o l'importatore;
- lo Stato in cui l'arma è prodotta o dal quale è importata;
- la categoria europea
- l'immagine chiara dell'arma, utile per la sua identificazione

7. Ai fini della classificazione si considerano da guerra le armi rientranti nel materiale di armamento di cui alla legge n. 185 del 1990

8. Il Banco provvederà entro sei mesi ad integrare le schede già pubblicate, indicando il modello di ogni arma classificata ed a riportarne l'immagine.

Art. 27 **(Sistema informatico)**

1. Il Ministero dell'Interno entro un anno, **a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre, a garanzia degli armieri e del pubblico**, un sistema informatico in cui siano registrate tutte le informazioni relative alle armi da fuoco detenute, necessarie ai fini della loro tracciabilità e identificazione, tra cui:

a) il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie di ciascuna arma da fuoco e la marcatura apposta sulla carcassa o sul fusto quale marcatura unica ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 24, che funge da identificatore unico di ciascuna arma da fuoco;

b) il numero di serie o la marcatura unica applicata ai componenti essenziali, laddove differisca dalla marcatura apposta sulla carcassa o sul fusto di ciascuna arma da fuoco;

c) i nomi e gli indirizzi dei fornitori e degli acquirenti o dei detentori dell'arma da fuoco, insieme alle date pertinenti;

d) qualsiasi trasformazione o modifica apportate a un'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, incluse la disattivazione o distruzione certificate e la data o le date pertinenti.

Il sistema deve essere facilmente accessibile ed usabile anche con conoscenze informatiche elementari.

2. Gli utenti privati possono accedere inoltre all'elenco delle proprie armi e aggiungere o modificare dati, inviare comunicazioni relative alla movimentazione di armi. Ogni comunicazione si intende autocertificata e comporta l'applicazione delle pene previste per le false dichiarazioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Il sistema conserverà traccia di ogni modifica.

Il sistema dovrà essere alternativo alle comunicazioni cartacee secondo modalità da stabilire con Regolamento, con criteri di assoluta semplificazione e modernità informatica, anche con il solo uso di applicazioni per telefoni cellulari e consentendo l'uso di mezzi di comunicazione tradizionali per il caso di malfunzionamento del sistema informatico.

Art. 28 **(Censimento delle armi)**

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno provvederà al censimento di tutte le armi la cui detenzione è soggetta a denuncia in forza della presente legge. A tal fine esso:

- provvederà a raccogliere presso tutti gli uffici competenti l'elenco delle armi denunciate;
- provvederà a depennare ogni arma che risulti non più soggetta a denuncia;
- invierà ad ogni detentore così individuato l'elenco delle armi risultanti in suo possesso, divise a seconda del luogo di detenzione, con invito a

controllarne la completezza, a correggerlo, ad integrarlo con i dati mancanti in quanto reperibili, ed a riconsegnarlo firmato entro un mese, attestando, sotto la propria responsabilità, che l'elenco comprende tutte le armi detenute, con esatta indicazione del luogo di detenzione, e che la matricola, il calibro e le altre eventuali indicazioni di ciascuna arma sono esatte. Tale elenco, una volta riconsegnato, munito di marca da bollo e vidimato dall'autorità di P.S., che ne restituirà una copia, sostituirà ogni precedente denuncia;

- svolgerà accertamenti di polizia per accertare la sorte delle armi non ricomprese negli elenchi restituiti.

2. Non costituiscono reato o infrazione amministrative i fatti rilevati a seguito di questi accertamenti, verosimilmente dovuti a condotte non dolose, ma commesse per ignoranza della normativa o per dimenticanza, quali, ad esempi, l'omessa denuncia di armi da parte di eredi, l'omessa denuncia del trasferimento delle armi da un luogo ad un altro, l'omessa denuncia di cessione di arma a persona legittimata all'acquisto, l'omessa denuncia di armi regolarmente acquistate, la mancanza di matricola. Le armi oggetto di questi reati o infrazioni debbono essere regolarizzate, se del caso, a norma dell'articolo precedente entro sessanta giorni dalla contestazione dell'accertamento.

3. L'introito derivante dal pagamento della imposta di bollo una tantum sulla denuncia riassuntiva verrà destinato esclusivamente al compimento delle operazioni di creazione del sistema informatico previste nella presente legge.

Art. 29

(Locazione e comodato di armi)

1. Alla Legge del 18 aprile 1975, n. 110, l'articolo 22 è sostituito con il seguente:

*“Art. 22. **Locazione e comodato di armi.** 1. Non sono consentiti la locazione o il comodato (prestito) delle armi comuni da sparo salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi da caccia o di armi per il tiro al bersaglio o per il tiro a volo oppure destinate a coloro che esercitano attività sportiva, ovvero che il conduttore o il comodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni. È consentito per le armi da guerra a soggetti legittimati a detenerle, per esigenze di studio, di esperimento o di collaudo.*

2. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone.

3. Il comodato di armi fra privati, salvi gli ulteriori adempimenti per le armi in collezione, deve essere denunciato entro 72 ore dalla consegna dell'arma sia da parte di chi consegna l'arma che da parte di chi la riceve. La denuncia non è

dovuta se l'arma viene restituita entro 72 ore dalla consegna.

4. Coloro che prestano e ricevono un'arma devono redigere una dichiarazione congiunta in cui è indicata l'arma prestata e il giorno e l'ora della consegna. L'eventuale consegna di munizioni assieme all'arma deve essere sempre denunciata dal cedente.”

5. È punito con la reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 100 a 700 Euro chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del primo e secondo comma. La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale o ha per oggetto armi da guerra. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è punito a norma art. 17 R.D. 18 giugno 1931 n.773.

Art. 30 (Denuncia di armi e munizioni)

1. All'art. 58 RD 6 maggio 1940 n. 635, il comma 1 e il comma 2 sono sostituiti dal seguente:

“1. La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente Regolamento e deve contenere:

- per le armi: il tipo di arma, il nome del produttore, il modello, la matricola, la capacità del serbatoio fisso, in quanto i dati siano noti.

- per le munizioni: il calibro e il quantitativo detenuto per ogni calibro di munizioni a palla; per le munizioni spezzate, se soggette a denuncia, il solo quantitativo complessivo.

Deve essere denunciata qualsiasi trasformazione o modifica apportate a un'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria nonché il cambiamento del calibro.”

Art. 31 (Vendita per corrispondenza)

1. Alla Legge 18 aprile 1975, n. 110, l'art. 17 è sostituito dal seguente:

“*Art. 17. Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza.* 1. La vendita per corrispondenza di armi comuni da sparo è consentita se l'acquirente è autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi. Il privato può acquistare armi comuni per corrispondenza, ma la consegna dell'arma allo stesso, previo accertamento della sua legittimazione all'acquisto, deve avvenire da parte di un armiere, che registra la consegna nel proprio registro giornaliero, oppure sotto il controllo di un pubblico ufficiale (ufficiale postale, doganale, di PS, ecc.) il quale verbalizza la consegna e ne invia copia all'ufficio competente a ricevere la denuncia dell'arma. 2. Le norme sulla vendita per corrispondenza si applicano anche ai riparatori di

armi

3. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino ad euro 2.000.”

4. Il primo comma dell’art. 12 della L. 18 aprile 1975 n. 110 è abrogato.

Art. 32

(Ritiro di armi e divieto di detenzione)

1. Al RD 18 giugno 1931 n.773, l’art. 39 è sostituito dal seguente:

“*Art. 39 - Ritiro di armi e divieto di detenzione. 1.* Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di armi comuni da sparo, di munizioni e di esplosivi alle persone in cui sono venuti meno i requisiti soggettivi di cui all’art. 12 della presente legge, prima frase.

2. Nei casi d'urgenza, se il detentore dei materiali di cui al primo comma tiene comportamenti indicanti una perdita dell’equilibrio psichico tale da far temere per la sua o altrui sicurezza oppure se ha commesso o tentato di commettere un delitto doloso che osta alla detenzione di armi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali stessi, redigendo verbale motivato e trasmettendolo immediatamente al prefetto. Il detentore può indicare una persona di sua fiducia, legittimata detenere armi, o un armiere a cui affidare in custodia le armi, a proprie spese

3. Se il prefetto ravvisa che ricorrono le condizioni di cui sopra e che il soggetto non risulta più essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, emette entro quattro giorni dal ritiro, il provvedimento di sua convalida e di imposizione del divieto di detenzione; assegna all'interessato un termine di 150 giorni, prorogabile per giusti motivi, per l'eventuale cessione o affidamento a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. L'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, per il caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

4. Il provvedimento deve essere immediatamente revocato dal Prefetto se vengono meno i suoi presupposti. Il provvedimento viene immediatamente notificato all’interessato e si procede alla consegna delle armi al suo domicilio.

5. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al giudice di pace entro 15 giorni. Il ricorso può essere presentato, anche senza assistenza di un legale, ed è esente da bollo e diritti. Il giudice di pace decide entro 15 giorni mediante ordinanza immediatamente esecutiva con cui conferma il provvedimento del prefetto oppure lo annulla, ordinando l’immediata restituzione delle cose ritirate.

6. Il provvedimento del giudice di pace è impugnabile avanti al Tribunale Civile in composizione collegiale.

7. La mancata osservanza dei termini indicati comporta la decadenza del provvedimento prefettizio, con immediata restituzione delle cose ritirate.

Art. 33
(Controllo sulla permanenza dei requisiti soggettivi)

1. I medici di base o l'ASL che rilasciano le prescritte certificazioni mediche per fabbricazione, commercio, riparazione, detenzione, acquisto o porto di armi, annotano tale rilascio nel Fascicolo sanitario elettronico (FSE) del richiedente. Le Questure e le Prefetture comunicano ad essi l'avvenuto rilascio o rinnovo delle licenze stesse per l'annotazione nello FSE.
2. Ogni sanitario che aggiorna i dati sanitari dello FSE con la diagnosi di nuove patologie o con l'aggravamento di patologie preesistenti, tali da rendere inattuale la certificazione rilasciata, sotto il profilo psichico o fisico, comunica il fatto alla Prefettura o Questura che ha rilasciato la licenza o le autorizzazioni, per una eventuale revisione delle stesse. Nella comunicazione non è indicata la patologia riscontrata.
3. A seguito della comunicazione la Questura o la Prefettura invita l'interessato a rinunciare alla licenza di porto o alla detenzione delle armi oppure a produrre certificazione aggiornata sulla sua capacità psichica e/o fisica. In caso di urgenza si procede a norma dell'art. 30.

Art. 34
(Poligoni privati)

1. All'art. 57 R.G 18 giugno 1931 n. 773, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati. Dopo l'art. 57 R.G 18 giugno 1931 n. 77 è aggiunto il seguente:

“Art. 57-bis – Poligoni privati. 1. Per la costruzione e apertura di campi di tiro o poligoni privati è richiesta licenza del Sindaco del luogo ove si trova il poligono, oltre alle eventuali licenze edilizie, urbanistiche, ambientali, come regolate dalle relative leggi. Per poligoni aperti al pubblico devono essere previsti parcheggi e servizi igienici.

2. Non è richiesta licenza per campi e sale di tiro con armi ad aria compressa liberalizzate in cui comunque si dovranno adottare misure per evitare la fuoriuscita di pallini, disturbo alle persone, inquinamento ambientale.

3. Nei poligoni aperti devono essere adottate misure idonee ad evitare che i proiettili fuoriescano dal suo perimetro in modo pericoloso per gli esseri umani. Tali misure devono essere commisurate al tipo di armi usabili, alla parziale copertura del poligono, alla natura dei luoghi e alla probabilità che il luogo di eventuale caduta di proiettili vaganti sia frequentato da essi umani. Può essere adottato qualsiasi metodo di contenimento, anche basato su linee guida di altri paesi per i poligoni.

4. In base alla natura dei luoghi deve essere curato un adeguato contenimento dell'inquinamento acustico, secondo le norme di legge.

5. Il poligono deve essere costruito od attrezzato in modo da consentire il recupero dei proiettili entro l'area del poligono.
6. Nei poligoni chiusi per armi da fuoco devono essere adottate le misure necessarie per prevenire la fuoriuscita di proiettili, incendi, esplosioni nonché per avere una adeguata ventilazione. La struttura deve essere tale da evitare il rimbalzo di proiettili verso i tiratori. La zona di tiro deve disporre di un sistema di pulizia e lavaggio idonea a eliminare i residui polverosi dello sparo. Vi deve essere una separazione tra l'area tiratori e le postazioni di tiro. La struttura deve essere agevolmente accessibile ai mezzi dei vigili del fuoco.
7. Al fine dell'ottenimento della licenza comunale per i poligoni, occorre produrre un progetto redatto da un ingegnere o un architetto da cui risulti che la struttura rispetta tutte le norme di sicurezza ed antinquinamento prescritte o comunque ritenute necessarie in base alla normativa italiana e alle linee guida di paesi europei, tenuto conto anche del tipo di tiro che sarà consentito svolgere nel poligono.
8. Il Comune, prima dell'inizio dell'attività, dispone che a cura del titolare vengano svolte operazioni di collaudo con prove di tiro al fine di accertare la concreta efficacia delle misure di sicurezza e che venga acquisita la certificazione antincendio.
9. Ogni anno il gestore dovrà produrre un certificato di un tecnico il quale attesti che non vi è stato decadimento per usura delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza o che è stato ripristinato il livello di sicurezza originario.
10. La licenza quinquennale per la gestione del poligono viene rilasciata dal Sindaco ad un soggetto fisico e ad uno o più suoi rappresentanti, tutti aventi i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze di porto d'armi. La nomina dei Direttori di tiro è regolata dall'art. 32. Il gestore è il responsabile legale del poligono ed è responsabile per l'osservanza di tutte le norme e regole che lo riguardano e della perfetta manutenzione della struttura.
11. È vietato far accedere alle attività di tiro persone che presentino manifestazioni di disturbo psichico o comportamentale o sotto manifesto influsso di alcol o stupefacenti o psicofarmaci. Il gestore è tenuto a segnalare riservatamente alla Polizia o ai Carabinieri la frequentazione del poligono da parte di soggetti, specialmente se non conosciuti, che potrebbero essere pericolosi per la sicurezza pubblica
12. I poligoni devono tenere un registro vidimato dall'autorità di PS o da un notaio o dal Comune in cui registrano i dati dei tiratori e del loro documento di identità nonché gli orari di presenza sulle linee di tiro e le armi introdotte nel poligono. È consentita la gestione informatica del registro secondo le regole stabilite, o da stabilirsi, per le armerie; copia delle registrazioni deve essere resa disponibile a Polizia o Carabinieri,
13. I tiratori minorenni autorizzati da un genitore, o i soggetti privi di licenza di porto d'armi, possono sparare solo sotto il controllo diretto del direttore di tiro che gestisce anche le munizioni da essi utilizzate.
14. Il gestore deve predisporre un regolamento relativo al comportamento da

tenere da parte di chi accede al poligono, con indicate le regole di sicurezza e l'avviso che chi le viola può essere immediatamente espulso. Il regolamento deve essere disponibile per tutti coloro che accedono al poligono, assieme alla polizza assicurativa e alle certificazioni sulla sicurezza.

15. Il poligono deve essere assicurato per gli infortuni con polizza che copra la responsabilità civile dei gestori, dei direttori di tiro e dei singoli tiratori; il massimale minimo deve corrispondere, per i poligoni chiusi a quello stabilito per gli autobus privati e, per i poligoni aperti, a quello fissato per le autovetture private.

16. Nei poligoni possono essere usate munizioni di proprietà dei singoli tiratori, o munizioni cedute a consegnate a norma del comma successivo. La possibilità di usare cartucce caricate privatamente è decisa dal gestore caso per caso o in via generale.

17. Chi è in possesso di licenza per la minuta vendita di esplosivi, o un suo rappresentante, è autorizzato a trasportare, senza altra autorizzazione, fino a 20.000 cartucce alla volta ad un poligono ed a consegnarle al gestore per l'uso entro il poligono e nel corso della giornata stessa. Il poligono terrà un apposito registro, vidimato come sopra, in cui segnare le munizioni consegnate dall'armiere e i quantitativi consegnati ai singoli direttori di tiro o ai tiratori. Le munizioni rimaste o riconsegnate alla chiusura del poligono vengono riportate in armeria dall'armiere e riscritte sul registro giornaliero. Il gestore e i direttori di tiro devono controllare che non vengano asportate munizioni da parte dei tiratori.

18. I poligoni che dispongono di un locale idoneo a garantire una adeguata custodia di armi possono ottenere licenza di collezione di armi e detenere così armi da far utilizzare ai frequentatori entro il poligono. Non sono richieste misure di sicurezza per le armi ad aria e gas compressi liberalizzate.

19. Gli enti locali possono stipulare accordi con i poligoni privati, anche fuori del loro territorio, per lo svolgimento dei corsi periodici e delle attività di addestramento e allenamento al tiro del personale armato alle loro dipendenze.

20. Le guardie giurate possono svolgere presso poligoni privati i corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti dalla normativa vigente, certificati dal gestore e dal direttore di tiro.

21. Copia dei certificati relativi allo svolgimento dei corsi obbligatori, contenenti la data e le ore dello svolgimento dei corsi e la valutazione delle prestazioni del tiratore, annotate anche sul libretto personale, vengono trasmessi al prefetto.

22. Le falsità ideologiche nella certificazione, sono punite a norma art. 482 C.P.

23. L'attività di tiro ludico-motoria non richiede la presentazione di certificati medici; restano ferme le disposizioni vigenti per coloro che praticano attività agonistica oppure non agonistica, ma solo nell'abito di attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali e simili.

24. Nel caso si accerti che sono venuti meno i requisiti di sicurezza, o che il gestore non possiede più i requisiti richiesti, o che manca la copertura assicurativa prescritta, il Sindaco sospende la licenza del poligono fino a regolarizzazione.

25. I poligoni e campi di tiro già funzionanti devono mettersi in regola secondo le disposizioni di questo articolo entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

26. L'apertura o l'esercizio senza licenza di un poligono e l'inosservanza delle disposizioni sulle munizioni sono punite a norma dell'art. 17 R.D. 18 giugno 1931 n.773.

27. Le altre violazioni alle prescrizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da 1000 e 5.000 Euro”.

Art. 35 (Direttori di tiro)

1. All'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. I direttori di tiro e gli istruttori vengono nominati dal Presidente della Sezione del TSN o dal gestore di un poligono privato nel numero necessario, fra soggetti muniti di una licenza di porto d'armi.

2. La nomina vale solo per il poligono per cui è stata rilasciata; l'attività occasionale in altri poligoni deve essere autorizzata dai rispettivi presidenti o gestori. La nomina vale tre anni e può essere revocata dal Presidente in qualsiasi momento, discrezionalmente

3. Il provvedimento di nomina e i suoi rinnovi o le sue revoche vengono comunicati al Sindaco del Comune in cui ha sede il poligono”.

Art. 36 (Destinazione delle armi confiscate o versate)

1. Alla Legge del 18 aprile 1975, n. 110, l'art. 33 è sostituito dal seguente:

“Art. 33. 1. Le armi proprie e comuni da sparo e le armi antiche confiscate, quelle versate da privati, quelle non ritirate dagli uffici della Polizia di Stato o dei Carabinieri dopo il termine assegnato, vengono inviate ai competenti organi indicati dal Ministero della Difesa. Gli elenchi delle armi pronte all'invio vengono comunicati alla Sovrintendenza dei Beni Culturali competente per territorio la quale entro 30 giorni invia un proprio incaricato per visionarle e per disporre la consegna a Musei attrezzati di quelle di interesse culturale. Gli organi del Ministero della Difesa dispongono sulla destinazione finale delle armi loro inviate o per uso delle FF.AA., o della Polizia, o per la vendita di quelle aventi valore commerciale, o per la rottamazione delle restanti. Le armi da vendere o da rottamare devono essere visionate da uno o più esperti in armi antiche e moderne inviati dalla Sovrintendenza locale al fine di individuare quelle di interesse culturale e destinarle a musei attrezzati.

2. La vendita delle armi aventi valore commerciale può essere fatta solo a favore di soggetti comunitari con licenza di fabbricazione o commercio di armi, per lotti

omogenei di 100 pezzi, al miglior offerente, senza prezzo base e senza garanzia, sulla base di elenchi con foto, pubblicizzati su internet. Le vendite avverranno con cadenza annuale.

3. Provvedimenti giudiziari in cui si dispone la distruzione delle armi confiscate, sono nulli.

4. Le somme ricavate dalle vendite restano nella disponibilità del Ministero della difesa.”

Art. 37 (Eredità di armi)

1. Dopo l'art. 38 del R.D. 18 giugno 1938 n. 773, aggiungere il seguente:

“*Art. 38-bis. 1.* Chiunque alla morte del detentore di armi viene a trovarsi, a qualsiasi titolo, nel possesso delle armi, ne diviene custode e deve comunicare la situazione al competente ufficio di PS.

2. Un erede qualsiasi, legittimato ad acquistare detenere armi, può comunicare entro 60 giorni al competente ufficio di PS di assumere la custodia delle armi e di volerle denunciare a proprio nome, impregiudicati i diritti di eventuali coeredi nei cui confronti diventa civilmente responsabile ad ogni effetto. Il termine è prorogabile per giustificato motivo. Se non è già legittimato all'acquisto di armi, presenta immediatamente domanda di rilascio di nulla osta e si riserva di presentare il certificato di idoneità psichica entro 60 giorni dalla domanda. Se nessuno si assume la custodia delle armi, può cedere le armi a terzi in via definitiva o con patto di retroversione, facendo denuncia della cessione entro 72 ore.

3. Se mancano eredi o se nessun erede, o chi per lui, si attiva per la custodia, le armi vengono ritirate dall'ufficio di PS e destinate a norma art. 33 L. 18 aprile 1975 n. 11.”

Art. 38 (Depenalizzazioni - Violazioni formali)

1. Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare un Decreto Legislativo, al fine di stabilire quali contravvenzioni alle leggi in materia di armi vadano punite come sanzioni amministrative, in quanto tali da non comportare pericoli concreti per la sicurezza pubblica e verosimilmente commesse in buona fede. La sanzione amministrativa non potrà superare nel massimo i 2.000 euro.

Art. 39 (Porto di armi sui veicoli di trasporto pubblico)

1. L'art. 33 del DPR 11 luglio 1980, n. 753, è sostituito dal seguente:

“*Art. 33. 1.* Sui treni, veicoli, natanti, adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, all'infuori di quelli di linea di trasporto pubblico locale su scala regionale, chi è autorizzato al porto di difesa di armi corte, le deve portare scariche.

2. Questo obbligo non si applica ai soggetti autorizzati al porto permanente di armi in ragione della loro qualità, agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario, sia in divisa che in borghese, e non si applica a tutti coloro che portano l'arma in dotazione allo loro divisa.

3. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da 50 a 150 Euro.”

Art. 40

(Vigilanza su armi e munizioni nei Musei)

1. Alla legge 19 aprile 1975, n. 110, l'art. 32 è sostituito dal seguente:

“*Art. 32 – Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei. 1.* Ai fini della normativa sulle armi per museo si intende ogni ente pubblico o morale permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, espone ed esegue ricerche sulle armi da fuoco, sui loro componenti essenziali o sulle munizioni a fini storici, scientifici, tecnici, didattici, ricreativi o legati al patrimonio ed è riconosciuta come tale dallo Stato.

2. Il museo è rappresentato dal direttore o, in sua mancanza, dal legale rappresentante dell'ente morale, i quali sono i responsabili della corretta gestione di armi e munizioni.

3. In deroga ad ogni precedente disposizione la competenza al rilascio di tutte le autorizzazioni richieste per i musei in materia di armi sono di competenza, ciascuno per la sua parte, della Sovrintendenza ai beni storico, artistico, culturali e ambientali e della Questura locali. Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. Non si applicano ai musei le norme in materia di armi previste dalle leggi sulle armi per le persone fisiche.

4. Un museo può essere autorizzato dal Questore ad acquisire e a detenere armi da fuoco, parti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A o da guerra, se necessario per scopi storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi o legati al patrimonio, a condizione che tali musei e collezionisti dimostrino, prima che sia loro concessa una tale autorizzazione, di aver adottato le misure necessarie per una adeguata custodia.

5. I musei possono detenere, importare ed esportare, temporaneamente (ad es. prestati per mostre) o definitivamente (ad es. scambio di materiali di documentazione), i materiali d'armamento che siano definibili “storici” in quanto non più di impiego attuale da parte della FFAA delle principali nazioni tecnologicamente

evolute; le autorizzazioni sono rilasciate al museo dalla Questura su domanda e relazione delle Sovrintendenze ai beni storico, artistico, culturali e ambientali, anche in deroga alla legge 1° luglio 1990 n.185.

6. La manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il completamento di materiali d'armamento di qualsiasi tipo, appartenenti alle collezioni di musei o istituti storici o culturali è eseguita da personale competente, individuato dall'istituzione stessa e tale attività è supervisionata dalla Sovrintendenza ai beni storici, artistici, culturali e ambientali competente per territorio; le operazioni effettuate sul reperto vengono annotate nella scheda scientifica del singolo oggetto. Per quanto possibile deve essere salvaguardata l'integrità del reperto. Gusci di bombe e di mine e munizioni per armi pesanti sono detenibili mediante eliminazione dei materiali esplosivi e foratura del bossolo.

7. I musei sono legittimati a collezionare fino a due esemplari di ogni tipo di munizioni per armi portatili e loro varianti, anche esteriori (marchi, colorazioni, ecc.).

8. Ogni museo deve redigere ed aggiornare l'inventario delle armi e munizioni di cui è in possesso con i dati identificativi delle armi e la provenienza dei singoli pezzi. L'inventario degli enti morali deve essere vidimato dall'autorità di PS. È consentita la tenuta dell'inventario in forma elettronica e i suoi dati devono essere accessibili da parte del sistema informatico della PS.

9. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda 100 a 600 Euro.”

Art. 41 (Abrogazione di norme)

1. All'art. 35 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il comma 10 è abrogato.
2. L'art. 37 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.
3. Ogni norma in contrasto con quanto disposto nella presente legge è abrogata.

Art. 42 (Previsione di correttivi)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può adottare, con decreto legislativo, disposizioni integrative e correttive, **in**

conformità con i principi contenuti nella Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2017, al fine di integrarli e collegarli adeguatamente alla normativa anteriore in materia, nonché provvedere ad estendere le disposizioni in recepimento della medesima direttiva ad ulteriori ipotesi analoghe, e a introdurre ulteriori semplificazioni e correttivi, anche al fine di eliminare formalità superflue.

Art. 43
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 3. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

Seguono allegati

ALLEGATO I

Regole sulla custodia di armi da parte di privati al fine di evitare furti.

Premessa

La normativa tecnica di riferimento è la seguente:

- UNI EN 14450
- UNI EN 1143-1
- UNI EN 1300
- UNI EN 1627

Definizioni:

- **Contenitore di sicurezza:** contenitore metallico ancorabile al pavimento e/o a parete chiudibile con serratura meccanica o elettronica.
- **Armadio di sicurezza:** contenitore di sicurezza conforme di grado S1 o S2 secondo la norma UNI EN 14450.
- **Porta blindata:** porta di sicurezza conforme ai gradi della norma UNI EN 1627
- **Locale blindato:** locale riservato con chiusure perimetrali (porta, infissi, ecc.) conformi ai gradi della norma UNI EN 1627
- **Porta corazzata:** porta corazzata conforme ai gradi della norma UNI EN 1143-1
- **Locale corazzato:** locale cieco di struttura e porta corazzata conformi ai gradi della norma UNI EN 1143-1.
- **Cassaforte:** Contenitore di sicurezza conforme ai gradi della norma UNI EN 1143-1
- **Serratura di sicurezza:** serratura conforme ai gradi della norma UNI EN 1300
- **Sistema di allarme locale:** Sistema di allarme a protezione degli accessi nei locali adiacenti e di custodia delle armi. In caso di allarme vengono azionati avvisatori acustici interni ed esterni anche con avvisatore luminoso. L'allarme allerta anche le risorse deputate alla gestione degli allarmi tramite combinatore telefonico.
- **Sistema di allarme con collegamento a FF.O.:** Sistema di allarme a protezione degli accessi nei locali adiacenti e di custodia delle armi. In caso di allarme vengono azionati avvisatori acustici interni ed esterni anche con avvisatore luminoso e allarmi remoti a FF.O. e/o Centrali Operative oltre alle risorse deputate alla gestione degli allarmi.

Le dotazioni di sicurezza devono essere adeguate al tipo e al numero di armi e al livello di sicurezza dei luoghi e dell'edificio. A tal fine è stata compilata la Tabella 1 che consente di individuare i parametri di rischio per cinque gruppi di situazioni.

Tabella 1

I) TIPO DI EDIFICIO	Punti
Villa o villino isolato (non controllabile da altri edifici abitati)	50
Villa o villino controllabile da altri edifici abitati	40
Appartamento in condominio al piano terra o primo piano rialzato, senza inferriate o finestre di sicurezza	30
Appartamento al I piano o piani superiori se facilmente scalabile (appigli, aggetti, tubature, alberi, ecc.) senza inferriate o finestre di sicurezza	20
Appartamento non scalabile	10
Locale sotterraneo	0

II) ZONA	Punti
Città o cittadina, zona popolare con alto tasso di criminalità	30
Città o cittadina, zona con composizione multietnica elevata	20
Città o cittadina, zona normale molto popolata	10
Città o cittadina, zona residenziale, piccolo paese	5
Campagna, borgo isolato	0

III) TIPOLOGIA DI ARMI	Punti
Da guerra	60
Pistole o rivoltelle di calibro eguale o superiore a 9 mm (.38); armi cat. A	40
Pistole o rivoltelle di calibro inferiore a 9 mm (.38). Fucili cat. B9	30
Fucili da caccia semiautomatici a canna rigata	20
Fucili semiautomatici o a pompa a canna liscia; armi corte a percussione anulare	10
Doppiette o sovrapposti a canna liscia, combinati, carabine a percussione anulare	0

IV) NUMERO DI ARMI COMPLESSIVO	Punti
Oltre 200	50
Da 101 a 200	40
Da 51 a 100	30
Da 26 a 50	20
Fino a 25	10
Fino a 3 fucili a canna liscia e 3 armi corte	0

V) CORRETTIVI DA INSERIRE NEL RISULTATO FINALE	Punti
Esistenza di sistema di allarme non collegato a forze di intervento esterno	- 5
Esistenza di sistema di allarme con collegamento a forze di intervento esterno	-10
Esistenza di inferriate e/o infissi perimetrali blindati conformi ai gradi UNI EN 1627	-20
Edificio non adibito ad abitazione (non presidiato) od abitato saltuariamente	+20

Uso della Tabella I

Per ognuna delle cinque situazioni di rischio si sceglie il valore che corrisponde alla situazione in esame si sommano i valori trovati. Attenzione che i valori del gruppo V sono negativi e quindi vengono sottratti dalla somma ricavata dagli altri gruppi.

Il risultato così trovato ci dà l'indice di rischio con cui trovare nella tabella II le misure di sicurezza da adottare.

Tabella II

Dotazioni di Sicurezza	Indice di Sicurezza derivato dalla Tab. 1					
	fino a 3 fucili e 3 armi corte come da comma 8	fino 60 Punti	fino a 75 Punti	fino a 100 Punti	fino a 120 Punti	Fino a 130 Punti
Armadio di sicurezza conforme ai gradi EN14450	livello S1	livello S2	livello S2	livello S2	-	-
	oppure	oppure	oppure	oppure		
Porta blindata conforme ai gradi EN1627	classe 3	classe 3	classe 3	classe 3	classe 3	classe 3
Locale riservato blindato EN1627	-	*classe 2	*classe 2	*classe 2	classe 2	Classe 3
Locale riservato corazzato EN1143-1	-	-	-	-	*grado II	*grado III
Cassaforte conforme ai gradi EN1143-1	-	-	-	-	*grado II	*grado III
Allarme con avvisatori locali e remoti	-	si	si	si	-	-
Allarme con avvisatori locali e remoti anche a FF.O	-	-	-	-	si	si
Le dotazioni precedute da un asterisco sono alternative a quelle che le precedono nella colonna. Il locale blindato o corazzato e la cassaforte sono alternativi a porte blindate e armadi di sicurezza.						